

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

LVII.

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali — Osservazioni e dichiarazioni del Presidente e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Modificazione proposta dall'Ufficio Centrale, all'articolo 127, accettata dal Ministero — Approvazione dell'articolo modificato — Dubbio del Senatore Cabella all'articolo 128, cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo e dei successivi 129, 130 e 131 — Approvazione dell'articolo 132, modificato dall'Ufficio Centrale e dal Ministro — Approvazione dell'articolo — Modificazione dell'Ufficio Centrale all'articolo 133 — Osservazioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, cui risponde il Senatore Corsi T. — Repliche del Ministro e del Senatore Corsi T. — Spiegazioni chieste dal Senatore Pescatore, cui risponde il Senatore Corsi T. — Rinvio dell'articolo, chiesto dal Senatore Pescatore e dal Relatore, ammesso — Aggiunta e proposta del Senatore Cabella, accettata — Approvazione dell'articolo 134 e dei successivi 135, 136 e 137 — Avvertenza del Relatore all'articolo 138 — Approvazione dell'articolo — Osservazioni del Senatore Cabella all'articolo 139 — Proposta d'aggiunta del Senatore Pescatore — Sospensione e rinvio dell'articolo — Variante proposta dal Senatore Pescatore all'articolo 140 accettata dal Relatore e dal Ministro — Approvazione dell'articolo colla variante e dei successivi 141 e 142 — Modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale all'articolo 143, accettate dal Ministro — Approvazione dell'articolo, modificato e degli articoli 144, 145, 146, 147, 148 e 149 — Modificazione proposta dal Relatore all'intestazione del § 2, Sezione VI, accettata dal Ministro — Approvazione degli articoli 150 e 151 — Dichiarazione del Ministro sull'intestazione del paragrafo terzo — Approvazione dell'articolo 152 e dei successivi sino al 159 inclusivo — Spiegazioni chieste dal Ministro per una modificazione proposta dall'Ufficio Centrale all'articolo 160, cui risponde il Senatore Corsi T. — Dichiarazioni del Ministro — Approvazione dell'articolo 160, modificato e dei successivi 161, 162, 163, 164, 165 e 166 — Proposta del Relatore di sospensione e dell'articolo 167, approvata — Approvazione dell'articolo 168 — Modificazione del Senatore Cabella all'articolo 169 — Proposta del Relatore di rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale, approvata — Approvazione degli articoli 170 e 171 — Sospensione della discussione del Capo III (disposizioni penali) proposta dal Relatore, approvata — Discussione della Sezione III (Delle diverse specie di società commerciali) — Modificazione proposta dal Senatore Cabella all'articolo 34, oppugnata dal Relatore — Osservazioni e proposta del Senatore Pescatore di rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale — Parole del Senatore Cabella a sostegno della modificazione da lui proposta — Sospensione dell'articolo, proposto dal Ministro, accettata dal Relatore, approvata — Rinvio dell'articolo 35, proposto dal Senatore Cabella, combattuto dal Relatore — Modificazioni proposte dal Senatore Pescatore — Sospensione dell'articolo proposta dal Senatore Corsi T. — Dichiarazione del Senatore Miraglia — Rinvio dell'articolo, approvato — Modificazione del Senatore Pescatore all'articolo 36 — Proposta del Senatore Cabella di sospensione dell'articolo, accettata dal Ministro, approvata — Emendamento dell'Ufficio Centrale all'articolo 37, oppugnato dal Ministro — Ritiro dell'emendamento — Osservazioni del Senatore*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

Cabella, cui risponde il Ministro — Approvazione dell'articolo e dei successivi dal 38 al 43 — Approvazione dell'articolo 44, concordato tra il Ministro e l'Ufficio Centrale — Avvertenza del Senatore Miraglia all'articolo 45, cui rispondono il Ministro e il Relatore — Approvazione dell'articolo, modificato — Modificazioni all'emendamento dell'Ufficio Centrale all'articolo 46, proposto dal Ministro — Osservazioni del Senatore Pescatore e sua proposta di rinvio dell'articolo — Schiarimenti forniti dal Relatore a sostegno dell'articolo concordato tra il Ministro e l'Ufficio Centrale — Replica del Senatore Pescatore, cui risponde il Senatore Corsi T. — Rinvio della discussione alla seduta successiva.

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e più tardi interviene il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 34 al 68. Parecchi abitanti di diverse parrocchie della diocesi di Lodi, con 35 distinte petizioni, fanno istanza al Senato perchè modifichi il progetto di legge relativo al reclutamento dell'esercito (*Petizioni mancanti dell'autenticità delle firme*).

Seguito della discussione del progetto di legge sulle società e associazioni commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle società e associazioni commerciali.

Il Senato ricorda che nella seduta di ieri si era riservata ad oggi la parola all'onorevole Senatore Cabella, il quale aveva proposto un emendamento che in sostanza modificava radicalmente tanto il progetto ministeriale che quello dell'Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale e l'onor. proponente, non avendo avuto il tempo necessario per combinare e concludere alcun che di positivo sopra questa proposta, non si può oggi intraprenderne la discussione. Meno ancora essa potrebbe continuarsi sugli altri articoli contestati intorno ai quali versavano le osservazioni degli onorevoli Senatori Miraglia e Pescatore da una parte e l'Ufficio Centrale dall'altra. Resta inteso però che si riprenderà la discussione di questi articoli quando i proponenti degli emendamenti

avranno potuto mettersi d'accordo con l'Ufficio Centrale e il Ministero.

Il Senato rammenta che questo progetto di legge è stato proposto dall'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo coll'onorevole suo collega il Ministro di Grazia e Giustizia. Essendo il Guardasigilli trattenuto per affari urgenti nell'altro ramo del Parlamento, per quel riguardo che gli è sì giustamente dovuto, converrà riprendere la discussione il giorno in cui Egli sia in grado di fare le sue osservazioni anche su queste nuove proposte. Perciò oggi s'inverte un poco l'ordine della discussione di questa legge, e invece di discutere gli articoli contestati, si comincerà dalla sezione V. del progetto, la quale pare non porterà, speriamo almeno, lunga e complicata discussione. Frattanto io faccio un invito speciale ai signori Senatori, i quali intendono di proporre emendamenti sulle sezioni che sono ancora a discutersi, di volerli far pervenire non più tardi di giovedì all'Ufficio Centrale, perchè appunto giovedì l'Ufficio medesimo, coll'intervento dei signori Ministri Guardasigilli, e di Agricoltura, Industria e Commercio, si radunerà per prenderli in considerazione e sottoporli poi alla discussione del Senato.

Faccio questa viva preghiera agli onorevoli signori Senatori, perchè altrimenti la discussione di questa legge non potrebbe procedere nè ordinata, nè facile, nè ponderata, quale si conviene sotto ogni rispetto ad un'assemblea così grave com'è il Senato.

Non facendosi osservazioni, la discussione comincerà dalla sezione V.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Aderisco volentieri alla proposta fatta dal no-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

stro onor. Presidente; tanto più che in questo disegno la parte principale si appartiene al Ministro Guardasigilli, cui spetta l'iniziativa, e la maggiore responsabilità di essa. Io mi farò un dovere di partecipare al mio collega il desiderio dell'onorevolissimo Presidente, affinché ambedue possiamo trovarci all'adunanza che giovedì terrà l'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Darò dunque lettura dell'art. 127:

SEZIONE V.

DELL'ESCLUSIONE DEI SOCI, DELLO SCIoglIMENTO
E DELLA FUSIONE DELLE SOCIETÀ.

§ 1. — *Dell'esclusione dei soci.*

Art. 127.

« Può essere escluso dalla società in nome collettivo e dalla società in accomandita semplice il socio amministratore che si vale della firma o dei capitali sociali ad uso proprio, che commette frodi nell'amministrazione o nella contabilità, che si assenta, e, invitato in forma autentica a ritornare, non ritorna, né giustifica le ragioni dell'assenza.

» Dalla società in accomandita semplice può essere escluso il socio accomandante quando la cosa ch'egli si obbligò a conferire sia perita prima del conferimento o anche dopo di esso, se gliene era riservata la proprietà.

» Dalla società in nome collettivo ed in accomandita può essere escluso:

» Il socio responsabile senza limitazione, che prende ingerenza nell'amministrazione, quando l'amministratore è designato dall'atto di società, e il socio accomandante, che s'ingerisce nell'amministrazione contro il divieto dell'articolo 47;

» Il socio, che fa per suo conto operazioni di commercio, che non gli sono concesse;

» Il socio che, costituito in mora, non paga la sua quota sociale;

» Il socio caduto in fallimento, interdetto o inabilitato, che contravviene all'art. 42.

» Il socio escluso non è liberato dal risarcimento dei danni. »

Al primo capoverso di quest'articolo l'Ufficio Centrale ha proposto un emendamento; prego il signor Ministro a voler dichiarare se lo accetta.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Siccome l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale è meno largo di quello che sia nella apparenza, e consiste solamente nel sostituire la frase: *la cosa da lui conferita*, a quella: *la cosa ch'egli si obbligò a conferire*; e nel sostituire alla parola: *conferimento*, la parola: *consegna*, io accetto ben volentieri questi emendamenti.

PRESIDENTE. La discussione su quest'articolo e sugli emendamenti dell'Ufficio Centrale è aperta.

Nessuno domandando la parola lo metto ai voti.

Chi approva quest'art. 127 col capoverso emendato dall'Ufficio Centrale, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Art. 128.

« L'esclusione del socio non opera scioglimento della società.

» Il socio escluso è soggetto alle perdite ed ha diritto agli utili fino al giorno della esclusione, ma non può esigerne la liquidazione, finché le une e gli altri non siano ripartibili a norma del contratto sociale.

» Se al momento della sua esclusione trovansi operazioni in corso, egli deve sopportarne gli eventi e non può ritirare la sua quota sociale fino al 1°ro compimento.

» Il socio escluso non ha diritto ad una quota proporzionale delle cose sociali, ma soltanto ad una somma di denaro, che ne rappresenti il valore. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Un dubbio mi si presenta su questo articolo, laddove è detto che l'esclusione del socio non opera lo scioglimento della società in nome collettivo. Quando il nome del socio escluso è quello della Ditta sociale, cioè che la sua esclusione renda necessario il cambiamento della ragione sociale, in questo caso se i soci non si accordassero intorno alla scelta di un altro gerente e di un'altra ragione sociale, l'esclusione del socio non opererebbe di necessità lo scioglimento della società?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Mi pare che il signor Senatore Cabella possa acquietarsi di ogni suo dubbio, dacchè qui si parla della semplice esclusione del socio, quando, cioè, non concorrono altre circostanze, le quali possano esse determinare lo scioglimento della società.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Cabella si dichiara soddisfatto?

Senatore CABELLA. Sì, signore.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 128 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

Art. 129.

« Il socio escluso resta obbligato verso i terzi per tutte le operazioni fatte dalla società fino al giorno in cui l'esclusione è pubblicata. »

(Approvato.)

§ 2. — *Dello scioglimento delle società.*

Art. 130.

« Le società commerciali si sciolgono:

1. per lo spirare del termine stabilito alla loro durata;
2. per la mancanza o cessazione dell'oggetto della società o per l'impossibilità di conseguirlo;
3. per il conapimento della impresa;
4. per il fallimento della società, ancorchè seguito da concordato;
5. per la perdita intiera del capitale, o per la perdita parziale indicata nell'art. 89, quando i soci non vogliono reintegrarlo;
6. per deliberazione dei soci;
7. per la fusione con altre società. »

(Approvato.)

Art. 131.

« Decorso il termine stabilito per la durata della società, o compiuto l'oggetto della sua impresa, la società è sciolta di diritto, nè può essere tacitamente prorogata. »

(Approvato.)

Art. 132.

« Finita o sciolta la società, gli amministratori non possono fare nuove operazioni.

» Questa proibizione ha effetto dal giorno, in cui sia spirato il termine della durata o compiuto l'oggetto dell'impresa, o sia avvenuta la morte di uno dei soci che renda impossibile la esistenza della società, ovvero questa sia dichiarata in liquidazione dai soci o dal tribunale. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale fa la seguente modificazione.

« Finita o sciolta la società, gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni, ed in caso di contravvenzione gli amministratori assumono responsabilità personale e solidaria per gli affari intrapresi.

» La proibizione ha effetto dal giorno, ecc., il resto *identico*. »

Interrogo il signor Ministro se l'accetta.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto la modificazione, perchè completa veramente il concetto del progetto, nel quale non era preveduta l'infrazione al divieto fatto nell'articolo stesso, e mancava di sanzione. Solamente pregherei l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale a concedere che alle parole *assumono responsabilità* che indica un fatto volontario e positivo, si dicesse *incorrono nella responsabilità*, con quel che segue.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Accetto benissimo la sostituzione proposta dal signor Ministro di dire *incorrono*, anzichè *assumono*. Faccio però avvertire che c'è un'altra modificazione introdotta dall'Ufficio Centrale, e sulla quale spero che non insorgeranno difficoltà; cioè, le modificazioni sono due: una, quella a cui accennava il signor Ministro, la *sanzione*; l'altra poi consiste nel dire: *intraprendere nuove operazioni*; invece di: *fare nuove operazioni*; e questo per escludere naturalmente il divieto di continuare le operazioni in corso.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto la formula intiera dell'Ufficio Centrale colla sostituzione da me proposta e alla quale acconsente l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Dunque leggo l'articolo 132 come venne concordato:

Art. 132.

« Finita o sciolta la società, gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni, ed in caso di contravvenzione gli ammi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

Amministratori incorrono nella responsabilità personale e solidaria per gli affari intrapresi.

► La proibizione ha effetto dal giorno, in cui sia spirato il termine della durata, o compiuto l'oggetto dell'impresa, o sia avvenuta la morte di uno dei soci che renda impossibile la esistenza della società, ovvero questa sia dichiarata in liquidazione dai soci o dal tribunale. ►

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 133.

« Le società in nome collettivo ed in accomandita semplice si sciolgono inoltre:

1. Per la morte, per l'interdizione o il fallimento del socio amministratore o accomandatario, o di uno di essi, se sono più, salvo se nel contratto sia disposto altrimenti;

2. Per il fallimento di taluno dei soci, quando il loro numero venga per ciò a scemarsi di più che due terzi, o quando non ne restino almeno due nelle società in nome collettivo, o allorchè non rimanga almeno uno degli accomandanti nella società in accomandita semplice.

► La società in accomandita semplice si scioglie altresì, quando il socio responsabile commette uno dei fatti, che nelle società in nome collettivo autorizzano l'esclusione dell'amministratore. ►

L'Ufficio Centrale propone una nuova redazione di quest'articolo.

Ne do lettura:

« Le società in nome collettivo ed in accomandita si sciolgono inoltre per la morte, l'interdizione, l'invalidazione o il fallimento del socio, amministratore o accomandatario, o di uno di essi, salvo quando sono più, se nel contratto sia disposto altrimenti.

► La società in accomandita si scioglie altresì, quando il socio responsabile commette uno dei fatti, che nelle società in nome collettivo autorizzano l'esclusione dell'amministratore. ►

Domando al signor Ministro se l'accetta.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Veramente qui non si tratta, mi pare, di alcuna variazione sostanziale. Nel paragrafo del progetto ministeriale, indicato col N. 2, era indicato un caso speciale; vale a dire quello

in cui la società avesse perduto un certo numero di soci: nel qual caso, a seconda appunto che il numero dei soci fosse maggiore o minore di quel dato numero, la società medesima si mantenesse o si sciogliesse. Per questa maggiore specificazione che esso contiene, io credo che il progetto ministeriale soddisfaccia più completamente alle varie previsioni che si devono avere nel regolare siffatta materia.

Del resto, se l'Ufficio Centrale mi farà conoscere qualche sostanziale motivo di divergenza tra il suo ed il progetto ministeriale, io vedrò se si possa acconsentire nella sua proposta.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. La difficoltà principale che trovava l'Ufficio Centrale nell'accettare la proposta ministeriale stava in questo, che il N. 2 dispone che nelle società in accomandita si sciolga la società quando sono falliti gli accomandanti, salvo che ne rimanga almeno uno. Ora, il fallimento degli accomandanti non turba la vita della società, è un fatto indipendente dall'esistenza della medesima; possono anche fallire tutti gli accomandanti; essi non hanno rapporti con la società, tranne che per ricevere il conto degli utili o delle perdite che si verificano.

Quindi non parve che il fallimento di alcuno degli accomandanti o di tutti possa compromettere l'esistenza della società al segno da ordinarne lo scioglimento, se quell'evento si verificava.

È in questo senso che l'Ufficio Centrale ha creduto di togliere questa disposizione, e pare che sia savio il toglierla, giacchè non si riesce a capire perchè il fallimento degli accomandanti, i quali sono semplici rappresentanti di una quota nella società, quota che possono senza inconvenienti rappresentare i loro aventi diritto, debba sciogliere la società stessa.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Mi si permetta di fare brevissime osservazioni. L'articolo, come ha osservato l'onorevole Senatore Corsi, si riferisce ai casi di società in nome collettivo o alle società in accomandita

semplice, ed alle conseguenze relative per i casi di fallimento.

Il N. 2 del Ministero, è verissimo, riguarda i soci delle società in nome collettivo o gli accomandanti in società in accomandita. Supponiamo che siano falliti tutti gli accomandanti, resta la società in accomandita?

Senatore CORSI T. Rimangono gli accomandanti.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Come, se tutti gli accomandanti falliscono, resta ancora la società?

Senatore CORSI T. Il fallimento dei soci non dà diritto di riprendere il capitale, ma il capitale rimane.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. In questo senso va bene.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Vorrei che mi si spiegasse, avvenendo il fallimento degli accomandanti, quali siano i diritti dei sindaci nella società che rimane. Rimane la Società, vi dice l'onorevole Senatore Corsi, perchè il capitale degli accomandanti è entrato nell'ente collettivo; sia pure, ma quali sono i diritti dei successori del fallito che sono la massa dei creditori, o i sindaci che rappresentano la massa? Avranno diritto d'ingerirsi nella sorveglianza della società, avranno diritto di dar consigli, autorizzazioni che sono per avventura riservati nell'atto costitutivo della società? Insomma i sindaci hanno essi diritto di ingerenza qualunque come avrebbe il socio accomandante? Questo mi parrebbe ripugnare ai principi generali delle società; imperocchè è ben noto che un socio accomandante nella società in accomandita semplice, non può cedere la sua porzione in modo che il cessionario abbia diritto di presentarsi qual socio in faccia all'accomandatario.

Dunque qui c'è un equivoco, perchè nella società in accomandita semplice prevale il riguardo personale, e ripeto che gli accomandatari non sono tenuti a ricevere nella società una nuova persona, sia pure il cessionario volontario o necessario come quando avviene il fallimento del socio accomandante, o che si ritiri.

Vi sarebbe dunque da dare qualche spiegazione che aspetto dall'Ufficio Centrale.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Nel sistema non seguito rigorosamente dall'Ufficio Centrale ma proposto dal Ministero e che è quello che io personalmente sostengo, nelle società in accomandita non si dovrebbero ammettere i soci accomandanti a prendere veruna ingerenza neppure sotto il rapporto o pretesto di sorvegliare l'interesse sociale nella gestione degli accomandatari.

Con questo concetto dell'accomandita egli è chiaro che gli accomandanti non possono stipulare degli atti, i quali leghino alla loro volontà gli amministratori; possono stabilire delle condizioni di amministrazione, come proibire il far debiti, tracciare il modo di rendere conti e simili.

Tutte queste specialità possono porre nel contratto, ma non possono porvi dei fatti per i quali essi entrino in qualsivoglia modo nell'amministrazione. Ritenuto questo concetto, se il socio accomandante fallisce, questo fatto non turba la vita sociale. Quali sono i diritti, diceva l'onorevole Pescatore, dei sindaci e dei creditori di questo socio fallito? Sono quelli che la legge stessa ha stabilito per gli altri creditori del socio, vale a dire essi non possono avanzare nessuna pretesa sulla quota sociale che è entrata nell'ente collettivo, ed hanno unicamente il dritto, sciolta la società, di esercitare la loro azione sopra la quota che è stata versata e, finchè la società vive, sui dividendi che sarebbero spettati ai loro debitori.

Questi sono i soli diritti che spettano ai creditori del fallito, questi sono i soli diritti che potrebbero spettare ai sindaci che lo rappresentano.

Ristretti in questi termini i dritti dei creditori e dei sindaci, mi pare che il fallimento di un socio accomandante non possa portare lo scioglimento della società, nè turbare menomamente l'esistenza di quest'ente collettivo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. L'onor. Senatore Corsi ha enunciato un sentimento suo personale. . .

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore PESCATORE. . . vale a dire che il socio accomandante nelle società in accomandita semplice, non abbia più nessunissima ingerenza, quando egli ha pagato effettivamente la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

sua quota; che non vi abbia più da far nulla nella società quando questa ha inghiottito, dirò, quella parte di capitale che il socio accomandante ha conferito; e soli, solissimi trattino e concludano gli affari i soci gerenti, con responsabilità illimitata, come se non esistesse più nessun contratto coi soci accomandanti.

Ma, ripeto che questa è un'opinione personale dell'onorevole Corsi, la quale, credo, non potrà trionfare.

Ed infatti, vedo proposto dall'Ufficio l'ultimo alinea dell'articolo 47, nel quale articolo, stabilito che il socio accomandante non amministra sotto pena di rendersi responsabile, con responsabilità illimitata, si soggiunge:

« I pareri ed i consigli, gli atti d'ispezione e sorveglianza, e le abilitazioni date all'accomandatario per gli atti che escono dalle sue facoltà, non obbligano il socio accomandante. »

Ciò vuol dire che molte sono le relazioni personali che corrono tra l'accomandatario e l'accomandante, anche dopo che questi abbia pagato la sua quota; prima di tutto l'accomandante, per la salvezza e la retta amministrazione del suo capitale, ha il dritto di dare consigli; ma non basta; poca cosa è dar consigli che si possono rifiutare; ha il dritto di esercitare una sorveglianza ed un'ispezione nell'amministrazione, sui fatti, sulle operazioni del socio gerente e responsabile; possono occorrere anche altri atti di natura più importante. Può avvenire che nel contratto costitutivo della società in accomandita semplice, si sieno designate certe operazioni che il socio gerente non abbia il dritto d'intraprendere senza l'autorizzazione dei soci accomandanti.

Ora, tali e tante essendo le relazioni personali tra l'accomandatario e l'accomandante, domando io, è egli possibile sostituire persona a persona?

Io dico che ciò è impossibile, perchè i soci gerenti diranno con tutta ragione: noi avevamo fiducia in costui, perchè lo conoscevamo arrendevole, facile, non molesto, non tale da apportare imbarazzi nella nostra amministrazione. È la fiducia personale, in questo socio accomandante che ci ha consigliato a legarci con lui, ma non vogliamo altra persona che può essere di carattere tale da seminare discordie, da seminare cattivi umori ad ogni passo e da rendere in una parola l'esercizio della so-

cietà certamente meno comodo e sovente impossibile. Questi sono principi incontestabili, ammessi universalmente secondo cui la società in accomandita semplice è predominata essenzialmente da un elemento personale: e la sola necessità di rendere un conto, non è dessa una relazione personalissima?

Altro è dover rendere il conto ad una persona ragionevole, ad una persona accomodativa, che non cercherà troppo facilmente questioni insussistenti, altro è doverlo rendere ad una altra persona che ad ogni punto trova una questione da fare, colla quale per avventura sarà difficile, o meglio impossibile ultimare una resa di conti in pace e senza liti.

Dunque, quando mi si dice che è avvenuto un fallimento di un socio accomandante, io domando se si vogliono esclusi i sindaci dal dritto di ispezione, esclusi dal dritto di sorveglianza, esclusi dal dritto di dar autorizzazione a quegli atti che lo statuto della società esige per avventura, interdicensi l'opera esclusiva del socio gerente.

Per tutte queste considerazioni e senza prolungare la discussione (il che sarebbe contrario allo spirito della deliberazione, presa al principio della seduta), io crederei che quell'alinea che ha dato luogo a queste osservazioni fosse sospeso e rimandato al tempo in cui si prenderà una decisione sull'articolo 47.

Se per avventura sull'articolo 47 prevalesse il sistema dell'onorevole Senatore Corsi di escludere affatto da ogni sorveglianza il socio accomandante nella società in accomandita semplice, allora la cosa si potrebbe accomodare così; se invece prevale il sistema contrario bisognerà portare una modificazione anche all'articolo che ora cade in discussione.

Io credo che l'Ufficio Centrale vorrà consentire a questo espediente di sospendere la discussione di quest'articolo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Io già aveva chiesto la parola per fare la stessa mozione che ha fatto l'onorevole Senatore Pescatore, e questo per la stretta attinenza che ha l'articolo ora in discussione coll'art. 47, che regola le relazioni tra soci accomandanti e gli accomandatari. Ma non mi limito soltanto a proporre

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

la sospensione della discussione dell'alinea che richiama particolarmente l'attenzione dell'onorevole Senatore Pescatore.

Siccome quest'articolo parmi che abbia bisogno di essere riveduto e completato anche per quanto riguarda lo scioglimento della società in nome collettivo, in relazione pur anco dell'osservazione che è stata testè fatta dall'onorevole Senatore Cabella, così, a nome dell'Ufficio Centrale, domando che sia sospesa la discussione e la deliberazione intorno a quest'articolo.

PRESIDENTE. Essendo d'accordo l'onorevole Senatore Pescatore proponente coll'Ufficio Centrale, interrogo il Senato se intende che la discussione sopra quest'articolo debba essere ripresa quando si discuterà l'art. 47.

Senatore **CABELLA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CABELLA.** Io pregherei fin d'ora che dall'Ufficio Centrale si studiasse pur anche un'aggiunta che io proporrei all'art. 133, così concepita:

« La società in nome collettivo si scioglie egualmente, se per la esclusione del socio amministratore si debba scegliere un altro amministratore o cangiare la ragione sociale, e i soci restanti su ciò non si accordino. »

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta l'esame dell'aggiunta all'art. 133, proposta dall'onorevole Senatore Cabella?

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** L'accetta e ne riferirà a suo tempo.

PRESIDENTE. Allora si passa al § 3.

§ 3. — Della fusione delle società.

Art. 134.

« La fusione di più società in una deve essere deliberata separatamente dalle società che devono fondersi, e non può avere esecuzione se non dopo trascorso il termine stabilito dall'art. 23. »

» Salve le stipulazioni del contratto sociale, e le disposizioni dell'art. 98, la fusione deve risultare dal consenso unanime dei soci. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 135.

« La pubblicazione prescritta nell'art. 27 deve

essere fatta, da ciascuna delle società che hanno deliberato la fusione, secondo il disposto degli articoli 21, 25 e 26, se fra esse si trova una o più società per azioni. Ciascuna società destinata a fondersi deve inoltre pubblicare colle forme stesse il suo bilancio finale, e la dichiarazione del modo stabilito per l'estinzione delle sue passività.

» Se la società risultante dalla fusione stabilisce la sua sede in un luogo diverso da quello della sede delle società che si fondono, la nuova società deve adempiere le disposizioni degli articoli 20, 21 e seguenti »

L'Ufficio Centrale propone la soppressione di quest'articolo.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Sta in fatto che di fronte al progetto del Ministero nel progetto dell'Ufficio Centrale figura come soppresso quest'articolo 135; ma ciò non è che per errore di stampa.

L'Ufficio Centrale accetta invece l'articolo come è proposto dal Ministero.

MINISTRO DELL'INTERNO, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO, INDUSTRIA E COMMERCIO. Sono lieto che in un punto di più ci sia l'accordo fra l'Ufficio Centrale e il Ministero.

PRESIDENTE. Molto si voti l'articolo 135 che rileggo:

(Vedi sopra).

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 136.

« Entro tre mesi dalla pubblicazione indicata nella prima parte dell'articolo precedente, ogni creditore delle società che si fondono può fare opposizione per gli effetti indicati all'articolo 28. »

(Approvato.)

Art. 137.

« Prima della decorrenza del termine suddetto, la fusione non è operativa, se non consti:

O di una regolare liquidazione della società;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

O del pagamento di tutto il passivo sociale, o almeno del deposito di una somma corrispondente presso la cassa dei depositi e prestiti;

O del consenso dei creditori. »
(Approvato.)

Art. 138.

« Il certificato comprovante l'esecuzione del deposito accennato nell'articolo precedente deve essere pubblicato nelle forme indicate nell'articolo 135. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Faccio solo un'osservazione che cade anche qui e che io doveva fare all'art. 135 che qui è citato.

L'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ha opportunamente notato che sarà poi da modificarsi la numerazione degli articoli a seconda risulterà dalle deliberazioni del Senato.

S'intende inoltre che, nel progetto dell'Ufficio Centrale riferendosi questi articoli al notaio, e in quello del Governo al tribunale, l'applicazione ne avrà luogo per parte del notaio o per parte del tribunale a seconda che il Senato avrà deliberato.

PRESIDENTE. Con queste dichiarazioni e riserve metto ai voti l'articolo 138, di cui ho dato lettura.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 139.

« Trascorsi i tre mesi senza opposizione, la fusione può essere eseguita, e la nuova società assume i diritti e gli obblighi delle società estinte. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Cabella ha la parola.

Senatore CABELLA. Ricordo al Senato che le osservazioni da me fatte sull'articolo 6 intorno alla garanzia dei crediti ceduti alla società furono rimandate alla discussione sulla fusione delle società. Il luogo opportuno a discorrerne parrebbe essere questo articolo 139, in cui è detto che la nuova società assume i diritti e gli obblighi delle società estinte. Le società che

si fondono devono cedere il loro attivo alla nuova società che nasce dalla loro fusione. Questo attivo deve essere valutato in una somma corrispondente al suo reale valore acciocché venga ad essere determinato il capitale della società nuova. La responsabilità dei soci della società antica che cedono tutti i di lei crediti, deve perciò essere limitata all'estimazione che le parti contraenti hanno data ai crediti conferiti. Io pregherei quindi l'Ufficio Centrale a consentire di sospendere la votazione di questo articolo onde introdurvi, con maggiore ponderazione di quel che si possa fare in seduta pubblica, quelle disposizioni che potessero essere convenienti, e che tanto l'onorevole Senatore Pescatore quanto l'Ufficio Centrale hanno creduto opportuno discutere quando si trattasse appunto della fusione delle società.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Per soddisfare il voto dell'onorevole Senatore Cabella mi pare che bisognerebbe fare una semplice aggiunta, dichiarare cioè che ai contratti di fusione non è applicabile il disposto dell'articolo 16; così le cessioni dei crediti, in un colle relative passività che si fanno nei contratti di fusione di due società, sono lasciate, come di ragione, sotto l'impero del diritto comune.

Imperocché il disposto dell'articolo 16 è una specialità che si introduce, conveniente alla natura, alla formazione delle società in nome collettivo. Questa specialità riguarda soltanto la formazione iniziale e il conferimento delle quote nelle società ordinarie e non può estendersi ad altro caso in cui le società esistenti si fondano insieme e trasferiscano l'una nell'altra la universalità dei diritti.

Mi pare che questa proposta non possa suscitare difficoltà, sia abbastanza chiara e possa essere accettata dall'onorevole Cabella e dall'Ufficio Centrale. Se però ancora rimanesse alcun dubbio, non c'è che a rimandare l'articolo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Non parmi sufficiente il riferirsi alle norme delle cessioni; perchè qui non si tratta veramente di

una cessione, la quale si consideri in sè e per sè, ma si tratta di un accollo di debiti e crediti, i quali spettano alla società. Quindi, siccome è d'accordo l'Ufficio Centrale tanto con l'onorevole Pescatore come coll'onorevole Cabella che occorre togliere ogni equivoco, pare che sia più prudente il partito che suggerisce l'onorevole Cabella, di tener cioè in sospeso l'art. 139; e l'Ufficio Centrale, d'accordo cogli onorevoli Cabella e Pescatore, cercherà d'aggiungervi quelle disposizioni le quali appunto concernono la garanzia dei crediti ceduti nel caso di fusione delle società.

PRESIDENTE. All'ora s'intenderà sospeso anche questo articolo 139.

Passiamo ora alla

SEZIONE VI.

DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ.

§ 1. — Della liquidazione in generale.

Art. 140.

« Se l'atto costitutivo della società non ha determinato il modo della liquidazione e della divisione dell'asse sociale, si osservano le regole seguenti:

» Se i soci non sono concordi, e salve le disposizioni dell'articolo 152, la nomina di coloro che devono procedere alla liquidazione, è fatta dall'autorità giudiziaria, sull'istanza degli amministratori, o di chi vi ha interesse.

» Finchè la nomina non sia stata fatta ed accettata, gli amministratori sono depositari degli averi sociali e provvedono agli affari urgenti.

» Qualunque sia il disposto dell'atto costitutivo della società, l'atto di nomina o la sentenza che la contiene, ed ogni successivo atto che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori, devono essere, a cura di essi, depositati e pubblicati a norma delle disposizioni della Sezione II.

» Se la liquidazione ha luogo per lo spirare del termine stabilito alla durata della società, o per il compimento dell'oggetto di essa, deve pubblicarsi una dichiarazione di liquidazione fatta dagli amministratori o dai liquidatori.

» Pubblicato l'atto legale di liquidazione, nessuna azione in favore della società o contro

di essa può esser esercitata, se non in nome dei liquidatori o contro di essi.

» Tutti gli atti emananti da una società disciolta devono indicare che essa è in liquidazione.

» Alle società in liquidazione sono applicabili tutte le norme stabilite per le società esistenti, sia dalla legge, sia dai contratti sociali, salve le disposizioni incompatibili colla liquidazione, e salve le eccezioni determinate dalla legge.

» Le attribuzioni degli amministratori sono esercitate, colla stessa responsabilità, dai liquidatori. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Il secondo alinea dice così: *Se i soci non sono concordi, ecc.*

Io ritengo che si è voluto esigere l'unanimità, perchè in una società i soci possono essere concordi, astrattamente parlando, in due maniere: o sono unanimi nel prendere la deliberazione, oppure è la maggioranza che la prende.

Ritengo come cosa sicura che, salve le disposizioni dell'art. 152, le quali riguardano precisamente le società per azioni, in cui la concordia risulta anche dalla maggioranza, nelle società ordinarie la sola maggioranza non ha diritto di nominare i liquidatori; si richiede l'unanimità. In caso diverso i liquidatori sono nominati dall'autorità giudiziaria.

Credo che su questo punto non vi sia nessun dissenso nè secondo la giurisprudenza, nè secondo le dottrine e neppure secondo il progetto ministeriale acconsentito ed adottato dall'Ufficio Centrale.

Soltanto mi pare che sarebbe opportuno, ritenuto questo concetto, sostituire la parola *unanimi* alla parola *concordi*.

PRESIDENTE. Interrogo il Ministero e l'Ufficio Centrale se accettano l'emendamento che proporrebbe l'onorevole Pescatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio accetta di buon grado l'unanimità invece della semplice concordia.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Osservo che la parola *unanime* ritrae meglio il concetto del Ministero secondo il quale la *concordia* valeva *unanimità*; quindi io pure accetto ben volentieri l'emendamento proposto dall'ono-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

revole Pescatore come quello che rende maggiormente chiaro il testo della legge.

PRESIDENTE. Allora il secondo alinea dell'articolo 140, sarà così modificato:

« *Se i soci non sono unanimi, e salve, ecc.* »

Non essendo stati proposti altri emendamenti, rileggo l'articolo 140 coll' accennata modificazione, e lo metto ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Si passa all'articolo 141.

Art. 141.

« Nel caso di mancanza di uno o più liquidatori per morte, rinuncia o revocazione, la surrogazione ha luogo nel modo stabilito per la nomina. »

È aperta la discussione sull'articolo 141.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 142.

« I liquidatori devono, in unione agli amministratori della società, formare un inventario ed un bilancio, firmato dagli uni e dagli altri, da cui risulti esattamente lo stato attivo e passivo della società. »

» Essi ricevono e custodiscono i libri chiusi dagli amministratori, il patrimonio e le carte della società, e tengono esatto registro, nella forma del libro giornale, di tutte le operazioni relative alla liquidazione, per ordine di data.

» Devono informare i soci, se questi lo domandano, dello stato e del modo di esecuzione della liquidazione, e devono tener sempre la scrittura in corrente ed ostensibile a tutti gli interessati. »

(Approvato.)

Art. 143.

« I liquidatori non possono fare veruna nuova operazione di commercio, ma bensì eseguire e compiere soltanto quelle relative alla liquidazione della società. »

» Non possono pagare ai soci nessuna somma sulla quota che potrà loro spettare, finchè non siano pagati i creditori della società, ma i soci possono richiedere che le somme ritenute siano

depositate presso uno degli istituti indicati all'art. 76, e che siano fatte le ripartizioni, anche durante la liquidazione, ogni qualvolta, oltre quanto occorre pel soddisfacimento di tutti gli obblighi sociali scaduti o da scadere, sia disponibile un dieci per cento sulle azioni o quote sociali. »

L'Ufficio Centrale propone a quest'articolo alcune modificazioni.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Analogamente a quanto è stato già accettato dal Ministero e deliberato dal Senato, invece di dire che i liquidatori non possono fare una nuova operazione di commercio, l'Ufficio Centrale direbbe *intraprendere*.

Anche qui poi è da aggiungere la stessa sanzione che si è aggiunta quando si parlò degli amministratori, cioè, esprimendo che in caso di contravvenzione *incorrono* nella responsabilità personale e solidaria per le operazioni intraprese.

L'Ufficio Centrale si limita a queste modificazioni, e rinunzia alle altre.

Insomma, l'Ufficio Centrale non fa che proporre invece del primo alinea proposto dal Ministero, il primo alinea proposto dall'Ufficio Centrale. Il secondo alinea del Ministero l'Ufficio Centrale l'accetta, salvo che nel progetto essendovi richiamo ad un altro articolo, si mantenga impreggiudicato quello che poscia sarà deliberato dal Senato.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta la proposta dell'Ufficio Centrale?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'accetto pienamente essendo analoga a quella già accolta nella sezione precedente.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 143:

« I liquidatori non possono intraprendere veruna nuova operazione di commercio, ma bensì eseguire e compiere soltanto quelle relative alla liquidazione della società, incorrendo, in caso di contravvenzione, nella responsabilità personale e solidaria per le operazioni intraprese. »

» Non possono pagare ai soci nessuna somma sulla quota che potrà loro spettare, finchè non siano pagati i creditori della società, ma i soci possono richiedere che le somme rite-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

nute siano depositate presso uno degli istituti indicati all'art. 76, e che siano fatte le ripartizioni, anche durante la liquidazione, ogni qualvolta, oltre quanto occorre pel soddisfacimento di tutti gli obblighi sociali scaduti o da scadere, sia disponibile un dieci per cento sulle azioni o quote sociali. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 144.

« Se i fondi disponibili delle società non sono sufficienti a pagare il passivo esigibile, i liquidatori devono chiedere ai soci le somme a ciò necessarie, quando questi siano tenuti a somministrarle secondo la natura della società, o siano debitori ad essa di versamenti sulle quote sociali. »

(Approvato.)

Art. 145.

« Salvo le maggiori o minori facoltà ricevute dai soci, i liquidatori possono:

Stare in giudizio come attori o convenuti nell'interesse della liquidazione in ogni istanza o procedura, sia civile sia penale;

Eseguire e compiere le operazioni di commercio relative alla liquidazione della società;

Vendere agl'incanti gli immobili sociali;

Vendere agl'incanti, o ad offerte private od anche in massa ogni proprietà mobiliare per qualunque titolo spettante alla società, transigere, compromettere, liquidare ed esigere, anche in caso di fallimento del debitore, i crediti della società, e rilasciare quietanze;

Assumere per conto della liquidazione obblighi cambiari, e contrarre mutui non ipotecari, ed in generale eseguire gli atti necessari alla liquidazione degli affari sociali. »

E aperta la discussione su questo articolo. Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti. Chi approva l'art. 145, si alzi.

(Approvato.)

Art. 146.

« I liquidatori, i quali con propri mezzi abbiano pagato i debiti della società, non possono esercitare, verso i soci, diritti maggiori di quelli che competerebbero ai creditori pagati. »

(Approvato.)

Art. 147.

« I liquidatori sono sottoposti alle regole del mandato. »

(Approvato.)

Art. 148.

« I creditori della società hanno diritto di esercitare contro i liquidatori le azioni per i loro titoli scaduti, fino a concorrenza degli averi sociali indivisi che ancora esistessero, e verso i soci l'azione personale per le quote non pagate, o per la responsabilità solidaria ed illimitata, secondo la specie della società. »

(Approvato.)

Art. 149.

« La liquidazione non esonera i soci, e non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento. »

(Approvato.)

Si passa al § 2:

Della liquidazione delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domanderei che fosse cambiato il titolo di questo secondo paragrafo. Invece di dire: *della liquidazione*, ecc., proporrei si dicesse: *norme speciali per la liquidazione*, ecc.

Risponde di più all'intitolazione dell'altro paragrafo già percorso che si riferisce alla liquidazione in generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro accetta?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Accetto.

PRESIDENTE. Dunque il titolo del § 2, viene così modificato:

« § 2. — *Norme speciali per la liquidazione delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.* »

Art. 150.

« Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono fare il bilancio di essa, e proporre la divisione tra i soci.

» Se la liquidazione e la divisione sono ap-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

provate, non vi è diritto a reclamo tra i soci, nè verso i liquidatori. In caso di contestazione, il socio opponente deve dedurne le ragioni, e promuoverne il giudizio entro trenta giorni dalla notificazione legale del bilancio e del progetto di divisione.

» Trascorso quel termine, senza che siano dedotti i motivi ed incominciato il giudizio, il bilancio e la divisione s'intendono approvati, ed i liquidatori restano liberati.

» Promosso il giudizio, le quistioni sulla liquidazione sono separate di diritto da quelle sulla divisione, alle quali i liquidatori possono rimanere estranei. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.
(Approvato.)

Art. 151.

« Approvato il conto e compiuta la divisione del patrimonio sociale residuo, i libri ed i documenti, non necessari ai singoli dividendi, sono depositati presso quello dei soci che viene designato a pluralità dei voti, e questi deve conservarli per cinque anni. »

(Approvato.)

Viene ora il paragrafo terzo:

*Della liquidazione delle società per azioni.***MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.**

Anche pel titolo di questo paragrafo terzo proporrei fosse adottata la variante proposta dall'Ufficio Centrale pel paragrafo secondo, la quale armonizza con quanto si è fatto precedentemente; dire cioè: *norme speciali, ecc.*

PRÉSIDENTE. Non facendosi osservazioni, anche il titolo del paragrafo 3, sarà così modificato:

§ 3. — *Norme speciali per la liquidazione delle società per azioni.*

Art. 152.

« Salve le disposizioni dell'atto costitutivo, la nomina dei liquidatori nelle società per azioni è fatta nell'assemblea generale che ordina la liquidazione.

» Tanto per la nomina dei liquidatori, quanto per la surrogazione di essi per morte, rinuncia o revoca, è necessaria la presenza d'azionisti che rappresentino i tre quarti del capitale so-

ciale, e il consenso di tanti di essi che rappresentino la metà del capitale medesimo. In caso diverso la nomina o la surrogazione dei liquidatori è fatta dall'autorità giudiziaria sull'istanza degl'interessati. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 153.

« Con la nomina dei liquidatori cessano i poteri degli amministratori, i quali devono fare ai primi la consegna dell'amministrazione sociale. Gli amministratori devono prestare il loro concorso alla liquidazione, se ne sono richiesti. »

(Approvato.)

Art. 154.

« Il conto degli amministratori, per il tempo trascorso tra l'ultimo bilancio approvato dai soci e l'apertura della liquidazione, è reso ai liquidatori, ai quali spetta l'approvarlo o sostenere le contestazioni, alle quali potesse dar luogo. »

(Approvato.)

Art. 155.

« Qualora uno o più degli ultimi amministratori della società siano nominati liquidatori, il conto indicato nell'articolo precedente deve essere depositato e pubblicato insieme al bilancio finale di liquidazione, e i soci hanno facoltà di contraddirlo colle stesse regole e forme. Nel caso però in cui la liquidazione si protraesse oltre la chiusura dell'esercizio sociale, il conto anzidetto sarebbe unito al primo bilancio annuale presentato dai liquidatori all'assemblea. »

(Approvato.)

Art. 156.

« Compiuta la liquidazione, i liquidatori formano il bilancio finale, coll'indicazione della porzione spettante a ciascuna azione nel riparto dell'attivo sociale.

» Il bilancio, firmato dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci, è depositato presso il tribunale di commercio, che ne ordina la pubblicazione in conformità agli articoli 25 e 26.

» Nei trenta giorni successivi alla pubblica-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

zione, fatta a termini dell'art. 25, i soci possono presentare i loro reclami al tribunale.

» La sentenza emanata in contraddittorio di un socio è efficace anche riguardo agli altri soci. »

(Approvato.)

Art. 157.

« Spirato il detto termine, senza che siano stati presentati reclami, e regolarmente proseguiti i giudizi relativi, il bilancio s'intende approvato da tutti i possessori di azioni, ed i liquidatori sono liberati.

» Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima ripartizione tiene luogo d'approvazione del conto e della divisione, per chi l'ha rilasciata ai liquidatori. »

(Approvato.)

Art. 158.

« Le porzioni spettanti alle cartelle non presentate per l'incasso nel termine assegnato dai liquidatori, devono essere da essi depositate nella cassa dei depositi e prestiti, con indicazione dei numeri delle cartelle non presentate, e del nome del proprietario, ove siano nominative. La Cassa paga al portatore o alla persona indicata nel deposito, ritirando il titolo. »

(Approvato.)

Art. 159.

« Compiuta la liquidazione e la ripartizione o il deposito indicato nell'art. 156, i libri della società cessata sono depositati presso il tribunale di commercio, e vi sono conservati per cinque anni. Ciascuno può esigerne la presentazione, anticipando le spese relative. »

(Approvato.)

Passiamo ora al

CAPO SECONDO

Delle associazioni.

SEZIONE I.

DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE.

Art. 160.

« L'associazione in partecipazione ha luogo quando un commerciante, od una società com-

merciale, danno ad una o più persone o società una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni commerciali, o anche del loro commercio. »

L'Ufficio Centrale propone la soppressione delle ultime parole di quest'articolo: *o anche del loro commercio.*

Il signor Ministro accetta questa soppressione?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

La clausola che nelle associazioni in partecipazione possa essere compreso l'intero commercio, è anche nel vigente Codice, il quale all'articolo 177 dice: « L'associazione in partecipazione è quella con cui un commerciante dà ad una o più persone una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni, o anche del suo commercio. »

Nell'art. 160 che stiamo discutendo si specificano meglio le facoltà e si dà maggiore libertà, rispetto alle persone, nelle associazioni in partecipazione, ma si restringe il loro campo.

Non è chiara al Governo la ragione per la quale l'Ufficio Centrale vorrebbe restringere l'oggetto della partecipazione, escludendone l'esercizio di un intero commercio e restringendolo ad atti particolari di commercio.

Non escludo però che la esposizione delle ragioni che indussero l'Ufficio Centrale a questa proposta, possano convincere il Governo e persuaderlo ad acconsentirvi.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Le ragioni per le quali l'Ufficio Centrale ha proposto la soppressione delle parole: *o anche del loro commercio*, sono molto semplici.

La società in partecipazione è una società fugace, la quale dà solamente mezzo al commerciante di poter prendere un interesse comune in un'operazione transitoria. Si acquista, per esempio, un carico di mercanzie per rivenderle e, finita la vendita, per fare la liquidazione della partecipazione e dividersi gli utili e le perdite, se vi sono state.

Finché la partecipazione si mantiene in questi stretti confini, i quali sono quelli che ne costituiscono e ne indicano l'indole propria, la partecipazione ha ragione di essere; ma se la partecipazione si estende a tutto il commercio di un negoziante, i negozianti si approfittano

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

ranno di questa forma che loro risparmia la noia di fare il contratto scritto, di pubblicarlo e di adempiere tutte le altre formalità che sono prescritte dalla legge, ed invece di fare delle società in accomandita, faranno delle società in partecipazione.

È questa la ragione per la quale l'Ufficio Centrale crede che, estendendo la partecipazione anche al commercio totale di un negoziante, altro non si faccia che distruggere le disposizioni relative alle società riconosciute e sottoposte alle forme speciali del Codice di commercio.

Ne si dica che in ciò non vi sia alcun pericolo; il pericolo invece vi è, ed è questo: che una quantità di commercianti concorreranno al commercio di un loro collega senza assumersi responsabilità se non col collega stesso; di fronte ai terzi non correranno responsabilità nessuna; se l'affare andrà bene, ne incasseranno i lucri, se l'affare andrà male, di fronte ai terzi non assumeranno alcuna responsabilità.

È sembrato all'Ufficio Centrale che questo sistema non sia troppo equo, e che qui la partecipazione debba tenersi nei suoi veri e stretti confini, vale a dire debba mantenersi il carattere di partecipazione alla società temporaria che si fa sopra una operazione unica, o sopra poche operazioni, ma non estendersi al commercio intero di un negoziante.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Udite queste spiegazioni dell'onorevole Senatore Corti, fatte, credo, a nome dell'Ufficio Centrale; e riconosciuto come sia sperabile che questa maniera di associazioni non sia incentivo ad evitare quelle forme che con la loro pubblicità rispondono all'interesse generale, io dichiaro di accettare la proposta soppressione.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con questa soppressione.

Art. 160.

« L'associazione in partecipazione ha luogo quando un commerciante, od una società commerciale, danno ad una o più persone o società una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni commerciali. »

Chi approva quest' articolo così modificato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 161.

« L'associazione in partecipazione può aver luogo anche per le operazioni commerciali fatte dai non commercianti. »

(Approvato.)

Art. 162.

« L'associazione in partecipazione non costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle persone degli interessati. I terzi non hanno diritti e non assumono obblighi, che verso colui col quale hanno contrattato. »

(Approvato.)

Art. 163.

« I partecipanti non hanno alcun diritto di proprietà sulle cose cadenti nell'associazione, ancorchè da essi somministrate. Possono però stipulare, che, nei rapporti fra associati, le cose da essi fornite siano restituite in natura, e, ove ciò non avvenga, hanno diritto ad indennità. Salvo queste cose, il loro diritto è limitato ad avere il conto dei fondi che avessero dato, e quello dei profitti e delle perdite. »

(Approvato.)

Art. 164.

« Salvo il disposto degli articoli precedenti, le convenzioni delle parti determinano la forma, le proporzioni e le condizioni dell'associazione. »

(Approvato.)

Art. 165.

« Le associazioni in partecipazione sono esenti dalle formalità stabilite per le società. »

» In mancanza dell'atto scritto, si possono provare cogli altri mezzi di prova permessi dalla legge commerciale; ma la prova testimoniale non può essere ammessa, fuori dei casi preveduti dal Codice civile nel capo quinto del titolo: *Delle obbligazioni e dei contratti in genere*. »

(Approvato.)

Passiamo ora alla

SEZIONE II.

DELL'ASSOCIAZIONE DI MUTUA ASSICURAZIONE.

Art. 166.

« L'associazione di mutua assicurazione, è quella con la quale più persone si obbligano a

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

soportare e dividere fra loro i danni cagionati dai rischi relativi a certi atti od oggetti del loro commercio. »

(Approvato.)

Art. 167.

« L'associazione di mutua assicurazione deve essere stipulata con atto scritto.

» Essa è regolata dalle convenzioni delle parti. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domanderei che fosse sospesa la discussione e l'approvazione di quest'articolo, perchè si connette colla deliberazione che ancora il Senato ha da prendere riguardo alla nullità che può nascere dalla mancanza della forma.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questa proposta di sospensione?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Non ho veruna difficoltà.

PRESIDENTE. Dunque l'art. 167 rimane sospeso. Do lettura dell'

Art. 168.

« L'associazione è amministrata da associati che ne sono mandatari temporanei e revocabili, e che non hanno altro obbligo, tranne quello dalla legge imposto ai mandatari. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 169.

« Gli associati non sono obbligati vicendevolmente che alle contribuzioni determinate dal contratto. Verso i terzi sono tenuti in solido per gli obblighi assunti da chi rappresenta l'associazione. »

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Domanderei la soppressione dell'ultima parte di quest'articolo, vale a dire, delle parole seguenti:

« Verso i terzi sono tenuti in solido per gli obblighi assunti da chi rappresenta l'associazione. »

Non è possibile, o Signori, ammettere quest'obbligazione solidale degli associati verso i terzi. Come fondatore delle associazioni mutue che hanno avuto vita per la prima volta nella

piazza di Genova, io posso parlare con qualche cognizione di causa di questi istituti nuovi. Le associazioni di mutua assicurazione che si conoscono in Genova sono quelle di assicurazione marittima. Gli associati assumono a rischio comune i pericoli che minacciano le loro navi, e contribuiscono, in proporzione del valore delle loro navi rispettive, ai danni e alle perdite che venga a soffrire la nave di ciascun associato.

Fa parte dell'associazione tanto l'armatore di una nave del valore di 200 m. lire (valore massimo ammesso nella associazione sino a questo momento) quanto l'armatore o il comproprietario di una nave che non valga più di 20,000 lire. Quando un bastimento si perde, tutti gli altri associati contribuiscono alla perdita in proporzione del valore del bastimento o bastimenti per cui sono entrati nell'associazione; ma non sono e non possono essere obbligati ad altro che a questo contributo. Nessun'altra obbligazione contraggono. Succede un sinistro. Ebbene! L'associato che ha perduto la sua nave è risarcito da tutti gli altri associati della perdita che ha sofferto. Gli amministratori dell'associazione ne fanno il riparto fra gli associati, assegnando a ciascuno la quota che deve pagare in proporzione del valor della nave per cui entrò nell'associazione. Ciascun associato paga la sua quota: e l'amministrazione, raccolte queste quote, rimborsa la perdita al danneggiato.

Notatelo bene, o Signori; in queste associazioni non esiste fondo sociale. Ciascuno degli associati si fa assicurare dagli altri mutuamente la propria nave, come egli mutuamente assicura le navi degli altri; ma le navi rimangono di proprietà degli associati, i quali mettono in comune soltanto i rischi che esse corrono.

Ora, posta questa natura dell'associazione, voi comprendete facilmente, o Signori, che non vi può essere, e non si può nemmeno concepire alcuna solidarietà di obbligazione degli associati nè fra loro, nè rispetto ai terzi. Siccome il loro contratto non ha altro scopo che quello di dividere fra tutti gli associati i danni e le perdite delle navi entrate nell'associazione, nessun altro obbligo può esistere a carico degli associati fuorchè quello di contribuire al risarcimento di tali perdite.

Aggiungo che l'associazione non ha e non può avere rapporti di sorta coi terzi. I suoi amministratori non hanno altro mandato dagli associati fuorchè quello di ammettere nell'associazione i proprietari delle navi alle condizioni volute dallo statuto sociale; di verificare e liquidare le perdite sofferte dagli associati; di stabilire ed esigere le quote di contributo dovute dai medesimi. Nessun'altra operazione è loro permessa. Non possono quindi contrarre alcuna obbligazione con terzi a nome dell'associazione. Ma quando anche volesse supporre che gli amministratori potessero contrarne qualcuna, per esempio, se supponeste il caso che per pagare qualche sinistro gli amministratori si facessero anticipare una somma da un terzo, questo terzo saprebbe che non avrebbe altro diritto fuorchè quello di farsi rimborsare dai singoli associati le quote di contributo a cui sono obbligati.

Ma vi ha un'altra cosa a considerare. Secondo l'articolo 170, l'associato che perde la sua nave cessa di far parte dell'associazione. Ed è giusto; e così hanno stabilito i contraenti in tutte le associazioni. Da ciò consegue che appena perduta la cosa per cui è entrato nella associazione, l'associato diventa terzo. Ma se voi lasciaste l'ultima parte dell'articolo 169 qual è proposta, che ne avverrebbe?

L'associato, diventato terzo, avrebbe un'azione solidale contro tutti gli altri associati per essere rimborsato del danno sofferto. Or ciò sarebbe contrario alla natura stessa del contratto passato tra le parti, la quale sta in questo: che l'associato che perde la sua nave non abbia altro diritto all'infuori di quello di domandare a ciascuno degli altri associati un contributo alla sua perdita in proporzione del valore messo da ciascuno nella associazione. E vorreste invece stabilire che un associato il quale è entrato nell'associazione per dieci mila lire (valore della sua nave) possa essere obbligato solidariamente a pagare il valore di una nave che ne valga 200 mila?

Non basta. Figurate che accadano più sinistri ad un tempo (cosa che spesso succede) e che il danno totale delle navi perdute ascenda ad uno o più milioni. Ciascun associato potrebbe esser esposto a perdere tutta la sua fortuna.

Io prego il Senato a ponderare le riflessioni che ho l'onore di rassegnargli. L'obbligazione

solidale scritta nell'articolo 169 renderebbe impossibili le associazioni di mutua assicurazione. Votato che fosse questo articolo, le associazioni immediatamente si scioglierebbero; gli armatori si farebbero assicurare da altri assicuratori. Non vi sarebbe nessuno che volesse associarsi ad una mutua assicurazione, se non fosse ben certo che egli con ciò non viene a contrarre altra obbligazione fuorchè quella del suo contributo alle perdite, e soprattutto che nessuna obbligazione solidale gli può essere imposta verso i terzi.

E notatelo bene, o Signori; l'associazione non è una società commerciale. Il legislatore ha avuto cura di metterla in un titolo separato: *Delle associazioni di mutua assicurazione*: è una semplice associazione, non altro. Non è nemmeno un ente collettivo: l'associazione crea degli interessi per gli associati, ma non crea un corpo morale rispetto ai terzi. Non vi può dunque essere rispetto a questi una obbligazione sociale, o collettiva, e molto meno una obbligazione solidale degli associati. Anche supponendo che gli amministratori, oltrepassando il loro mandato, contraessero una obbligazione a nome dell'associazione verso i terzi, costoro non potrebbero ignorare che per la natura stessa dell'associazione essa non può assumere obbligazioni sociali, e dovrebbero contentarsi di agire in contributo contro gli associati se ed in quanto questi avessero potuto profittarne. Rendendo altrimenti passibili gli associati verso i terzi, voi verreste a trasformare la natura dell'associazione, ed erigerla in vero corpo collettivo, mentre veramente essa non può avere questo carattere.

Per queste considerazioni, io propongo, come diceva, che la seconda parte dell'articolo 169 venga soppressa.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Appunto delle mutue assicurazioni si è parlato in questa legge, e perchè già ne parla il titolo del Codice a cui la legge si sostituisce, e perchè il compianto Caveri aveva appunto richiamato l'attenzione della Commissione di revisione e riforma del Codice di commercio particolarmente a quelle assicurazioni mutue, di cui

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

parlò specialmente l'onorevole Senatore Cabella. Parmi che il dubbio da lui sollevato sull'obbligo solidario non si riferisca a quello che propriamente la legge vuole. La legge parla di un rapporto giuridico con gli estranei, coi terzi; non di un rapporto giuridico con chi è divenuto estraneo bensì, ma avendo prima appartenuto alla associazione, se ha diritti, come tale, da esercitare, si è ancora in conseguenza della qualità che aveva di associato; cosicchè sulla loro estensione dobbiamo riferirci ai patti che lo legavano ai consoci. Noi ci siamo preoccupati di impegni che eventualmente l'associazione assuma verso altri, e si è solo ad impegni siffatti che intendiamo riferire la legge. Però non ha difficoltà l'Ufficio Centrale di studiare insieme col Senatore Cabella questa disposizione, perchè abbia meglio a rispondere a quelle associazioni, di cui egli meglio d'ogni altro conosce il congegno, ed è cotanto benemerito.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Ringrazio l'onorevole Relatore della partecipazione che egli mi chiede per riformare l'art. 169. Accetto la sospensione, e mi recherò di buon grado in seno all'Ufficio Centrale a sottoporgli quelle modeste cognizioni che potrebbero per avventura togliere di mezzo quelle difficoltà che anche l'Ufficio Centrale ha accennato.

PRESIDENTE. Adunque rimane sospeso l'articolo 169.

Do lettura dell'

Art. 170.

« Cessa di far parte dell'associazione quegli che ha perduto la cosa per cui si è associato, salvo il diritto alla competente indennità. »

È aperta la discussione sopra questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, si alza.

(Approvato.)

Art. 171.

« L'associazione si scioglie per l'interdizione, neppure quando l'associato.

» Il fallimento dell'associato può far luogo alla sua esclusione.

(Approvato.)

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Il Capo terzo che segue, il quale tratta delle disposizioni penali, per le questioni gravissime che contiene e che si riferiscono a disposizioni antecedenti della legge, non si può in questo momento discutere.

Io invece propongo, anche secondo gli accordi presi, che si discutesse la Sezione terza, che è quella che regola le diverse specie di società commerciali, in quanto che il primo e secondo paragrafo di questa Sezione a mio avviso non potrà dar luogo a gravi difficoltà.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, cioè, che il Capo terzo che tratta delle *Disposizioni penali*, si sospenda fino a che il Senato si sia pronunciato sulle Sezioni che sono rimaste sospese, e si passi a discutere la Sezione terza del progetto di legge intitolata: *Delle diverse specie di società commerciali*.

Non facendosi osservazioni, si passerà alla discussione della

SEZIONE III.

DELLE DIVERSE SPECIE DI SOCIETÀ COMMERCIALI.

§ 1. — *Della società in nome collettivo.*

Art. 34.

« Nella società in nome collettivo i soli nomi dei soci possono far parte della ragione sociale.

» Il socio, che ha la firma sociale, non può trasmetterla o cederla, se non ne ha la facoltà dal contratto. Se contravviene a questo divieto, la società è vincolata di fronte ai terzi, ma l'obbligo contratto dal sostituto rimane a rischio del mandante e del mandatario, e gli altri soci non sono obbligati di fronte a questo che fino alla somma degli utili che la società abbia conseguiti dalla operazione. »

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Il capoverso di quest'articolo dice: *Il socio, che ha la firma sociale, non può trasmetterla o cederla ecc.*

Trasmettere o cedere la firma sociale mi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

pare un'espressione impropria; ma non ne faccio oggetto di discussione. Mi pare però che non sia accettabile la disposizione, in forza della quale, se il socio contravviene a questo divieto, la società rimane vincolata.

La società non può rimanere vincolata da una firma ch'essa non ha autorizzata. La società è un ente collettivo che non può essere obbligato se non alle condizioni che lo hanno creato.

Ed i soci, anche personalmente considerati, non possono essere obbligati oltre i termini del contratto di società, ed oltre i limiti del mandato che hanno conferito al socio o soci amministratori. Tanto l'ente collettivo, quanto i soci che hanno conferito ad uno di essi la facoltà di amministrare, sono mandanti.

Sarebbe impossibile definire in altro modo i rapporti che passano tra la società da una parte ed il socio che ha la firma sociale dall'altra. Sono rapporti da mandante a mandatario.

È egli possibile, ciò posto, ammettere che la società ed i soci possano essere obbligati da una firma che non autorizzarono, vale a dire oltre il loro mandato? Che colui che non ebbe dalla società né dai soci facoltà di obbligarla, possa colla sua firma vincolare la società?

Scrivere questa disposizione sarebbe lo stesso che dire che la società possa essere tenuta delle obbligazioni contratte in suo nome da chi non ne aveva il potere. Distinguere bene, o signori, la procura che il socio gerente può conferire a qualcuno per un certo determinato atto, dalla trasmissione o cessione della firma sociale. Nel primo caso è sempre il socio gerente che agisce per mezzo del suo procuratore. Nel secondo caso invece il socio gerente trasmette in altri la facoltà di amministrare la società e di obbligarla indefinitamente.

Ora, potete voi ammettere che il socio amministratore possa delegare ad altri le sue funzioni? Non basta! Che egli possa delegarle, malgrado un espresso divieto, cosicchè anche a fronte di questo divieto la società possa essere vincolata dalla firma del delegato? Ma è chiaro invece il contrario! La trasmissione o cessione della firma data dal socio, che non ne aveva la facoltà, in faccia alla società ed ai soci è come non esistente.

Sarebbe contrario a tutti i principi ed alla nozione stessa del diritto, che la società rima-

nesse vincolata per fatto di una persona la quale non ebbe dalla società stessa mandato alcuno per obbligarla.

Io credo pertanto che l'art. 34 abbia ad essere modificato, e ne debba essere interamente tolta quella parte in cui è detto che la società possa essere vincolata verso i terzi, in virtù di una firma che essa non ha autorizzata.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. A dir vero ho molti dubbj per accettare l'osservazione fatta dal Senatore Cabella.

I soci non hanno verun motivo di lagnarsi di essere esposti a questa conseguenza, poichè spetta ad essi lo estimersene; basta che interdicano la cessione della firma.

Non so quanto sia compatibile coll'indole della società in nome collettivo, accettare la limitazione proposta ora dal Senatore Cabella. È dell'indole, anzi dell'essenza di queste società l'obbligo illimitato, l'obbligo solidale.

Nè saprei come si possa con ciò conciliare la limitazione, che l'onorevole Cabella propone a quest'articolo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Io credo che il dissenso sorto tra l'onorevole Senatore Cabella e l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, provenga dal doppio significato incluso nell'inciso: *se non ne ha la facoltà dal contratto*.

In doppio modo può avvenire che il socio con firma sociale non abbia la facoltà di cedere la firma ad altri.

Primo modo: il contratto sociale non gli concessa espressamente il diritto di cedere la firma sociale.

Secondo modo: il contratto sociale ha interdetto espressamente al socio con firma sociale di cederla ad altri.

Parmi che, nell'una e nell'altra ipotesi, diverse debbano essere le conseguenze:

Primo caso: è designato nel contratto di società il socio ovvero i soci che hanno la firma sociale; non è però spiegato se questi possano sostituire altri mandatari a se stessi, se pos-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

sano cioè delegare ad altri l'uso in tutto od in parte della firma sociale.

In questo caso la legge, quale è proposta, interpreta che, non proibita dal contratto la cessione della firma sociale, s'intenda concessa.

Nulla vieta che il legislatore dica che la firma sociale si può cedere per presunta intenzione degli altri soci. E in questo caso anche per opera del cessionario, a cui sia stato delegato l'uso della firma sociale, sarebbe obbligata la società intiera, e i soci non avrebbero nemmeno regresso contro l'altro socio che ha ceduto la firma, perchè cedendo la firma avrebbe esercitato un diritto che il contratto gli ha concesso. Invece, sempre ritenendo la stessa ipotesi, il legislatore può dare la interpretazione contraria e dire: la firma sociale è inaccessibile, ed anche ceduta, non avrebbe la virtù di obbligare la società.

Il progetto che cosa fa?

Prende una via di mezzo e dice: la cessione della firma sociale non si intende vietata in modo assoluto. Adunque il socio la può delegare a un altro; ma siccome delegando la firma sociale ne può venire danno alla società, questa delegazione s'intende fatta a di lui rischio e pericolo.

La società è obbligata perchè non ha interdetto espressamente la delegazione della firma sociale, ma ha regresso contro il socio che imprudentemente e senza avvertire bene a chi delegava la firma sociale, l'ha delegata a chi ne ha fatto cattivo uso.

Ora viene il secondo modo di denegare la facoltà di cui trattiamo: si suppone che il contratto dichiara espressamente che il socio non potrà delegare la firma sociale.

In questo caso mi pare evidente che la società non possa essere obbligata nemmeno in faccia ai terzi: quando il contratto è pubblicato legalmente, quando nel contratto non solamente sono designate le persone che avranno la firma, ma che è loro espressamente interdetto di delegare l'uso della firma stessa, allora è evidente che accettando i terzi la firma di un delegato, sono essi che hanno tutto il torto, ed essi non possono avere acquistato il diritto verso la società appunto per le ragioni che veniva esponendo l'onorevole Senatore Cabella.

Mi pare adunque che sia consentaneo ai ri-

flessi che ebbi l'onore di fare, di modificare quell'inciso che dice: *se non ne ha la facoltà dal contratto.*

In questo senso mi sembra che rinviando l'articolo all'Ufficio Centrale si potrà togliere ogni dubbio.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cabella ha la parola.

Senatore CABELLA. Non posso ammettere che la società possa mai essere obbligata da altri fuori che da quello al quale ha affidata la firma sociale.

Che cosa fa la società quando concede ad un socio la firma sociale? Essa dice a costui: voi, socio amministratore, siete il rappresentante della società, e colla vostra firma la obbligherete. Ma allora chi può dubitare che fuori di questo mandatario eletto nel contratto sociale, nessun altro può obbligare l'ente collettivo? E per qual motivo nell'articolo 18 è stata scritta l'obbligazione dei soci di pubblicare nell'estratto dell'atto costitutivo il nome, cognome e domicilio dei soci che hanno la firma sociale, se non appunto per avvertire i terzi che fuori di quelli nessun altro ha la facoltà di obbligare la società?

I terzi che hanno contrattato con chi non aveva dal contratto la firma sociale, hanno forse ragione di lagnarsi se la società ricusa di riconoscere un'obbligazione contratta da chi non ne aveva la facoltà? Imputino a se stessi se si trovano nella condizione di coloro che contraggono con chi non aveva mandato. Devono sapere che il socio gerente non può delegare ad altri le sue funzioni.

Io non ammetto la distinzione fatta dall'onorevole Senatore Pescatore. Tanto nel caso che la facoltà di trasmettere la firma sia stata espressamente vietata, quanto in quello che tal facoltà non sia stata conceduta, sta sempre per me, che il socio che ha la firma sociale è il solo che possa obbligare la società.

Egli non può delegare ad altri, ripetiamolo, questo mandato, che è per sua natura ristretto alla di lui persona. E se ammettessimo che la società potesse essere obbligata da altre firme fuori di quelle da essa autorizzate; se ammettessimo che nemmeno un divieto espresso potesse impedire all'amministratore la delegazione della firma sociale, cosicchè malgrado tal divieto la società potesse essere obbligata

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

in faccia ai terzi per la firma del delegato, quale limite potranno avere le sue obbligazioni?

Io prego l'Ufficio Centrale, e prego il Senato, a voler considerare la gravità di queste considerazioni.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Se vi è caso nel quale convenga raccomandare che non si accolga d'improvviso un emendamento, mi pare sia il presente.

Io non nego che le considerazioni svolte dall'onorevole Senatore Cabella siano degne di molta attenzione; ma la sua proposta avrebbe conseguenze assai disputabili.

Egli diceva: badate che non si deve rendere responsabile la società se non dei fatti compiuti dal socio al quale essa ha commesso la firma sociale. Ma se questo socio, che ha la firma sociale, si vale di un agente, di un commesso, il che sovente avviene, vogliamo noi tradire la fiducia dei terzi?

Io credo che la risoluzione più prudente in questo caso sia accogliere la proposta fatta dall'onorevole Senatore Pescatore; affinché, in materia così grave e che bisogna considerare in tutte le sue attinenze, non possa avvenire che si dia un voto non sufficientemente ponderato.

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si associa alla proposta dell'onorevole Pescatore e dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Rimane adunque sospesa la discussione su quest'articolo 34.

Passiamo all'articolo successivo.

Art. 35.

« Tutti i soci in nome collettivo acquistano diritti e contraggono doveri in solido, per le operazioni fatte a nome e per conto della società, sotto la firma da essa adottata, dalle persone autorizzate all'amministrazione del suo commercio. »

Senatore **CABELLA**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CABELLA**. Anche su quest'articolo proporrei che il Senato sospendesse il suo voto,

e che l'articolo fosse rinviato all'Ufficio Centrale.

Vado a dirne le ragioni.

Le operazioni fatte a nome ed a conto della società sotto la firma da essa adottata, fanno acquistare dei diritti alla società e contrarre delle obbligazioni a di lei carico. Nell'art. 35 invece si dice che non l'ente collettivo della società, ma i soci acquistano diritti e contraggono doveri per tali operazioni.

Ora, ciò non è esatto; e bisogna ben avvertire di non adottare una formola che potrebbe condurre a conseguenze gravissime.

Quando si fa un'operazione sotto la firma sociale, è l'ente collettivo, la persona giuridica della società, che agisce. I diritti che nascono dall'atto si acquistano alla persona morale della società e non alle persone dei soci. E bisogna badar bene a questo concetto, perchè altrimenti questi diritti entrerebbero a far parte del patrimonio particolare dei singoli soci, e svanirebbe il patrimonio sociale che è la garanzia dei creditori della società.

Eguale, le obbligazioni nascenti dall'atto cui fu apposta la firma sociale sono contratte dall'ente collettivo e giuridico della società, non dalle persone dei singoli soci; ed anche questo concetto è essenzialissimo, perchè siffatte obbligazioni formano il passivo sociale.

È bensì vero che i soci in nome collettivo restano obbligati anch'essi personalmente e solidariamente per le operazioni fatte colla firma sociale; ma la loro obbligazione è *accessoria*, diretta a garantire ai terzi l'adempimento della obbligazione della società che è la *principale obbligata*.

Finchè dura la società e finchè la sua liquidazione non sia compiuta, i diritti e le obbligazioni dipendenti dalle operazioni sociali si radicano nella persona giuridica della società. Essa sola acquista i primi e contrae le seconde. Solo a liquidazione compiuta i soci potranno dividersi fra loro i risultati della medesima. Sotto doppio aspetto mi pare quindi incetta la formola dell'art. 35.

Alla società e non ai soci si acquistano i diritti. Dalla società e non dai soci si contrae l'obbligazione principale. Se per garanzia dei terzi la legge crea un'obbligazione accessoria nella responsabilità personale e solidaria dei soci, non cessa però d'esser vero che l'opera-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

zione fatta colla firma sociale concerno solo la persona giuridica della società.

Parmi che queste riflessioni rendano necessario di sospendere anche la votazione dell'articolo 35 onde trovare una formola legislativa che più esattamente risponda agli effetti giuridici della firma sociale.

Senatore LAMPERTICO, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* L'espressione la quale è adoperata in questo testo di legge, è la stessa del Codice di commercio, ove allo art. 114 è detto, che i soci in nome collettivo sono tenuti in solido per tutte le obbligazioni della società.

Certamente tutto quello che ha detto l'onorevole Senatore Cabella quanto all'ente collettivo, corrisponde a quanto io stesso ho già ampiamente sostenuto nel corso di questa discussione. Quando consideriamo però l'indole particolare delle società in nome collettivo, quando consideriamo che i soci in nome collettivo sono obbligati illimitatamente e solidariamente, parmi che possa correre l'espressione, la quale d'altronde non ha dato luogo a difficoltà.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. La dottrina esposta dall'onorevole Senatore Cabella mi pare irreprensibile. La firma del socio obbliga la società e le acquista i diritti, considerando nell'uno e nell'altro caso la società stessa come un ente astratto, come ente collettivo; e sta verissimo che i soci non sono che garanti solidari, non sono obbligati in via principale e quindi nemmeno acquistano diritto in via principale. Né questa è una pura sottigliezza. Produce in pratica degli immensi effetti. Se si dovessero confondere i soci colla società, quale conseguenza ne avverrebbe? Ne avverrebbe che il fallimento della società si confonderebbe col fallimento del socio, e non potrebbe sussistere fallimento della società senza il fallimento contemporaneo e necessario dei singoli soci. Ora avviene, o almeno deve, secondo me, in diritto avvenire il contrario, per questa evidentissima ragione, che fallito il debitore principale non sono necessariamente falliti i garanti quantunque solidali del debitore medesimo, dimodochè potrà proclamarsi il fallimento di una società in nome collettivo, e non esser punto nel medesimo

tempo dichiarati falliti i soci, ai quali incomberà soltanto l'obbligazione di pagare per la società sotto pena di essere ad uno ad uno dichiarati falliti anch'essi.

Ritengo dunque come irreprensibile e attendibile la dottrina esposta dal Senatore Cabella. Ma ciò non importa, a mio avviso, il rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale; imperocchè se la espressione notata dall'onorevole Cabella può credersi alquanto inesatta, la si può correggere subito; e basta dire che la società in nome collettivo acquista diritti e contrae doveri per le operazioni fatte a nome e per conto della medesima dalle persone autorizzate all'amministrazione del suo patrimonio.

Così dicendo, sarà rappresentato fedelissimamente il principio dimostrato dall'onorevole Cabella; ed io mi permetterei di proporre una variazione che raccomando all'accettazione dell'Ufficio Centrale, il quale ne trova la conferma nella stessa definizione che diede in principio di questa legge, in cui considerò sempre le società come aventi diritti e obbligazioni, e rappresentò sempre i soci come garanti solidali delle obbligazioni assunte dalla società.

Il mio emendamento consisterebbe nel sostituire alle parole: *Tutti i soci, le seguenti: Le società in nome collettivo ecc.*

PRESIDENTE. Si dia la pena di scriverlo e di mandarmelo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore CORSI T. Domando la parola per una questione di ordine.

PRESIDENTE. Allora ella ha la precedenza e le do la parola.

Senatore CORSI T. Voleva dire al Senato che lo scopo della deliberazione presa nel principio di quest'adunanza era, di evitare per quanto era possibile le grandi questioni alle quali dà luogo il progetto di legge, e di cercare di approvare gli articoli, sui quali i Senatori si trovavano concordi.

Ora, siccome l'articolo in questione può dar luogo a discussione abbastanza lunga e solleva delle questioni gravissime come, per esempio, quella di sapere se il fallimento della società in nome collettivo porti anche il fallimento dei soci, questione che è tutt'altro che semplice, io proporrei che questo articolo rimanesse sospeso, e che si procedesse oltre nella

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

discussione di quelli che non presentano difficoltà. Intanto l'onorevole Pescatore che ha presentato l'emendamento, lo potrà comunicare all'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Potranno concertarsi insieme anche cogli onorevoli Miraglia e Cabella.

Nonostante questa dichiarazione, l'onorevole Miraglia vuole parlare?

Senatore **MIRAGLIA.** Faccio osservare che come conseguenza delle cose saviamente esposte dagli onorevoli proponenti, ne deve venire l'altra conseguenza che, cioè, le azioni personali dei creditori per gli obblighi della società non si possono far valere contro il patrimonio dei soci, se prima non si procede alla esecuzione del patrimonio della società.

Questa è almeno una questione che potrebbe anche essere presa in esame dall'Ufficio Centrale, e mi riservo di proporre analogo emendamento.

PRESIDENTE. Rimanendo sospeso l'articolo 35 passiamo all'articolo 36.

Ne do lettura:

Art. 36.

« I soci, i quali, per clausola espressa del contratto sociale, sono esclusi dal contrattare a nome della società e dall'uso della sua firma, non la obbligano con i loro atti particolari, comunque assumano nel farli il nome della società.

» Se però il nome di tali soci è compreso nella ragione sociale, la società è obbligata per i loro atti di fronte ai terzi, salvo il diritto di risarcimento verso il socio, che avesse operato senza facoltà. »

Senatore **PESCATORE.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PESCATORE.** L'articolo dice così: *I soci, i quali, per clausola espressa del contratto sociale, sono esclusi, ecc.* Parrebbe che per escludere i soci dall'uso della firma ci voglia una clausola espressa nel contratto. Non credo che tale sia stata l'intenzione dell'Ufficio Centrale, e che qui si tratti solo di un'inesattezza cui non si può mente, imperocchè quando un contratto designa nominatamente i soci che avranno la firma sociale; io ritengo che tutti gli altri s'intendano esclusi senza bisogno di una clausola espressa che li escluda nominatamente. Quindi, se tale è pure il concetto del-

l'Ufficio Centrale, di che non ho motivo di dubitare, io chiederei una modificazione che spero eseguirà l'Ufficio Centrale stesso; a questo primo inciso invece che: *i soci che per clausola espressa del contratto sociale ecc.*, direi: *i soci che per disposto del contratto sociale, ecc.*

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale che cosa dice su questa proposta dell'onorevole Senatore Pescatore il quale vorrebbe che invece di dire: *I soci i quali per clausola espressa del contratto sociale, si dicesse: i soci i quali per disposto del contratto sociale?*

Senatore **PESCATORE.** Io direi meglio ancora così: *I soci i quali non ricreterono dal contratto sociale la facoltà di contrattare a nome della società... ecc.*

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Domando la parola.

Senatore **CABELLA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Relatore che l'ha chiesta per il primo.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Meglio è che parli l'onorevole Senatore Cabella.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Cabella.

Senatore **CABELLA.** Mi pare che anche la discussione di quest'articolo debba essere sospesa. Esso ha una intima connessione con l'articolo 34, che venne rimandato all'esame dell'Ufficio Centrale. A far ciò persuase non solo l'osservazione dell'onor. Pescatore, ma un'altra che è suggerita dal capoverso di questo articolo. Ivi si dice:

« Se però il nome di tali soci è compreso nella ragione sociale, la società è obbligata per i loro atti di fronte ai terzi, ecc. »

Anche qui sorge la questione se la società possa essere obbligata da firme che essa non ha autorizzate; questione per la quale si è fatto il rinvio dell'art. 34. Bisogna dunque decidere tal questione prima di adottare il capoverso. Domanderei in conseguenza che anche sopra questo articolo fosse sospesa ogni discussione.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. La correlazione fra l'articolo 34 e l'articolo 36 mi sembra evidentissima. Dirò di più che l'articolo 36, come è formulato, può vincere le dubbiezze di taluni che nella disposizione del-

l'articolo 34 veggono conseguenze troppo gravose per le società.

Non dico che siano identici i casi disciplinati dall'articolo 34 e dall'articolo 36. Nell'articolo 34 si parla di soci, ai quali l'autorità sociale ha conferito il diritto di far uso della firma, e si suppone che il socio stesso ceda ad altri questa firma senza averne facoltà. Per questo caso nel progetto ministeriale si dispone che i terzi, nei contratti in buona fede fatti per mezzo di questo mandatario del delegato sociale, non debbano esser traditi nelle loro legittime aspettative.

E mi sia permesso di ripetere qui, che occorre tener conto delle condizioni vere delle cose. L'onorevole Senatore Alessandro Rossi, nella discussione generale diceva: « Bisogna essere del nostro paese e dei nostri tempi »; perciò nello studiare le disposizioni che meglio convengano al commercio, conviene guardare come, e in qual forma il commercio ordinariamente si eserciti. E poichè la delegazione della firma sociale è fatto comunissimo, e i terzi potrebbero agevolmente essere indotti in errore, così è bene dare ai loro interessi un'opportuna tutela.

Nell'articolo 36 si prevede il caso, che la società abbia espressamente negato ad uno dei soci di far uso della firma sociale, e di contrattare per essa. Questo divieto deve risultare dal contratto il quale deve esser pubblico, e in questo caso si trova ragione non comune al caso considerato nell'art. 34 (e così parlando mi trovo d'accordo coll'onor. Cabella) per non imporre alla società una responsabilità eccessiva e non giustificata.

Per queste considerazioni, e attesa l'evidente correlazione tra l'articolo 34 e il 36, credo che tutta la materia debba esser soggetto di un solo esame, acciocchè la deliberazione definitiva possa essere armonica e concordante.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Pregherei quei Senatori i quali hanno proposto emendamenti a questi tre articoli, di voler farli tenere questa sera o domani mattina all'Ufficio Centrale, affinchè intanto si possa prenderli in esame, e domani procedere alla discussione.

PRESIDENTE. Allora anche l'articolo 36 è sospeso.

Passeremo dunque all'articolo 37.

Art. 37.

« Le altre facoltà dei soci amministratori sono regolate dagli articoli 1720 a 1723 del Codice civile.

» La maggioranza determinata dalle quote di interesse decide sulle opposizioni di uno o più soci indicate al N. 1 dell'art. 1723. »

L'Ufficio Centrale a quest'articolo fa la modificazione seguente:

« Le altre facoltà dei soci amministratori sono regolate dagli articoli 1720 a 1723 del Codice civile.

» Nelle relazioni tra i soci la maggioranza determinata dalle quote di interesse decide sulle opposizioni di uno o più soci indicate al N. 1 dell'art. 1723. »

Il signor Ministro l'accetta?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Non reputo necessario quest'emendamento dell'Ufficio Centrale, perchè nell'articolo 37 si richiamavano già le disposizioni del numero 1 dell'articolo 1723 del Codice civile; e questo numero 1 dell'articolo 1723 del Codice civile, dice appunto:

« Si presume che i soci siansi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro. L'operato di ciascuno è valido anche per la parte dei consoci, ancorchè non abbia riportato il loro consenso, salvo a questi ultimi o ad uno di essi il diritto di opporsi all'operazione, prima che sia conclusa. »

Questa facoltà data ai soci di opporsi all'operazione prima che essa sia conclusa, deve essere esercitata in relazione alla quota d'interesse che i soci stessi hanno nella società, e deve essere permessa per tutti gli effetti indicati nell'art. 1723 del Codice civile.

E se per l'articolo 1723 del Codice civile è data facoltà a questi oppositori di fare opposizione anche all'intuori degli stretti rapporti fra i soci, non veggio sufficiente ragione perchè nelle società commerciali questa disposizione debba avere minore efficacia.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non insiste nel suo emendamento.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Non bisogna dimenticare che i soci amministratori delle società com-

merciali in nome collettivo o in accomandita sono obbligati solidariamente rispetto ai terzi.

L'opposizione di coloro che non hanno questa solidarietà potrebbe aggravare la condizione dei soci gerenti.

Parmi adunque che questa facoltà di opporsi si debba intendere soltanto nei rapporti dei soci, onde il socio che non ha responsabilità non possa opporsi ad operazioni che potrebbero togliere o diminuire la responsabilità dei gerenti.

Io non ho qui sott'occhio le disposizioni degli articoli 1720 a 1723 del Codice civile: però fo osservare che bisognerebbe ben avvertire se queste disposizioni siano o no compatibili colla responsabilità solidale ed illimitata dei soci gerenti.

Mi limito per ora a queste semplici raccomandazioni.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Qui si tratta delle società in nome collettivo, e non è una particolarità del gerente la responsabilità illimitata e solidale, ma dessa è comune a tutti i soci. Difatti nell'art. 1, che il Senato ha già votato, è detto: « la società in nome collettivo è quella nella quale gli obblighi della società sono garantiti dalla responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci. » Quindi è naturale che ognuno dei soci che fanno parte di una società in nome collettivo abbia interesse e ragione di far valere la propria opposizione ad un'operazione che reputi dannosa alla società.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 37 del testo ministeriale, poichè l'Ufficio Centrale desiste dalla sua proposta, per metterlo ai voti:

Art. 37.

« Le altre facoltà dei soci amministratori sono regolate dagli articoli 1720 a 1723 del codice civile.

» La maggioranza determinata dalle quote di interesse decide snite opposizioni di uno o più soci indicate al N. 1 dell'articolo 1723. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 38.

« La maggioranza dei soci, se non vi è stipulazione in contrario, non ha facoltà di variare o modificare la forma della società e le con-

venzioni sociali, nè può entrare in operazioni diverse da quelle determinate nel contratto, senza il consenso unanime dei soci. »

(Approvato.)

Art. 39.

« Ciascun socio ha azione contro la società, non solo per le somme sborsate oltre il capitale promesso a vantaggio di essa coll'interesse legale, ma anche per gli obblighi contratti in buone fede per conto della società.

» Se soffre perdita o danno per causa dei suoi atti come socio, deve essere risarcito di quanto ha perduto, e del danno che ha sofferto. »

(Approvato.)

Art. 40.

« Il socio, che, senza il consenso scritto degli altri soci, impiega i capitali o le cose della società ad uso o traffico proprio o di terzi, è obbligato a conferire alla massa tutti gli utili che ne ha conseguito, ed a risarcire il danno.

» Le perdite, che vi fossero, restano a suo carico esclusivo, senza pregiudizio dell'azione penale, se vi è luogo. »

(Approvato.)

Art. 41.

« Nessun socio può separare dal fondo comune più di ciò che gli è stato assegnato per le sue spese particolari. Contravvenendo a questo divieto, egli può essere costretto a reintegrare la società, come se non avesse compiuta la porzione di capitale che assunse di conferire, e salvo il risarcimento del danno. »

(Approvato.)

Art. 42.

« I soci in nome collettivo non possono prendere interesse, come soci illimitatamente responsabili, in altre società aventi lo stesso oggetto, nè fare operazioni per conto proprio o per conto di terzi nello stesso commercio, senza il consenso degli altri soci.

» Il consenso si presume, se l'interesse o le operazioni presistevano al contratto di società ed erano noti agli altri soci, e questi non patuirono che dovessero cessare. »

(Approvato.)

Art. 43.

« In caso di contravvenzione alle disposizioni

dell'articolo precedente, la società ha diritto di ritenere che il socio abbia agito per conto di essa, o di conseguire il risarcimento del danno. Tale diritto si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui la società venne a notizia del preso interesse o delle operazioni fatte, salva la disposizione dell'art. 40. »

(Approvato.)

Passiamo ora ad esaminare il

§ 2. — *Della società in accomandita semplice.*

L'intestazione di questo secondo paragrafo l'Ufficio Centrale propone sia modificata così:

§ 2. — *Della società in accomandita semplice e per azioni.*

Domando al signor Ministro se accetta questa modificazione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Non si tratta di una semplice modificazione di forma, ma bensì di una modificazione sostanziale. Il Ministero propone di considerare e di disciplinare diversamente le società in accomandita, secondo che sono semplici o per azioni: l'Ufficio Centrale all'incontro vorrebbe trattare della accomandita per azioni indistintamente dall'altra.

Perciò non posso accettare l'aggiunta fatta al titolo dall'Ufficio Centrale, e prego il Senato di voler discutere separatamente le due parti del progetto che riguardano le società in accomandita, secondo la proposta del Ministero salvo all'Ufficio Centrale di proporre quelle modificazioni che crederà opportune.

PRESIDENTE. Dunque l'intestazione rimane qual era, cioè:

Della società in accomandita semplice, salvo che il Senato non voglia poi modificarla.

Leggo l'art. 44.

Art. 44.

« La società in accomandita semplice è amministrata da' soci responsabili senza limitazione.

» Il solo nome dei soci responsabili senza limitazione può far parte della ragione sociale. Non può farne parte il nome del socio accomandante; in caso di contravvenzione a questo divieto il socio accomandante contrae responsabilità illimitata e solidaria. »

L'Ufficio Centrale modifica il primo e secondo paragrafo come segue:

« La società in accomandita è amministrata da soci responsabili senza limitazione.

» Il solo nome dei soci responsabili senza limitazione può far parte della ragione sociale. Se, non ostante questo divieto, il nome del socio accomandante ne fa parte, l'accomandante contrae responsabilità illimitata e solidaria. »

Domando al Signor Ministro, se accetta la proposta dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Non accetto la modificazione al primo periodo; ma accetto quella al periodo secondo, per cui il primo periodo dovrebbe restare nella forma proposta dal Ministero, ed il secondo in quella proposta dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo come sarebbe accettato dal Ministero:

Art. 44.

« La società in accomandita semplice è amministrata dai soci responsabili senza limitazione.

» Il solo nome dei soci responsabili senza limitazione può far parte della ragione sociale. Se, non ostante questo divieto, il nome del socio accomandante ne fa parte, l'accomandante contrae responsabilità illimitata e solidaria. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo. Se nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

Chi approva quest'articolo 44 come l'ho testè letto, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 45.

« Quando vi sono più soci obbligati in solido sotto una ragione sociale, ed insieme soci accomandanti, sia che i soci obbligati in solido amministrino tutti insieme, sia che l'amministrazione generale sia commessa ad uno o più di essi, la società è nello stesso tempo in nome collettivo, riguardo ai soci obbligati in solido, ed in accomandita, riguardo ai semplici accomandanti. Le disposizioni degli articoli 42 e 43 si applicano al socio od ai soci obbligati in solido. »

L'Ufficio Centrale propone la soppressione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

dell'ultimo periodo di quest'articolo, cioè delle parole: « Le disposizioni degli articoli 42 e 43 si applicano al socio od ai soci obbligati in solido. »

Aderisce l'on. Ministro a questa soppressione?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Aderisco, perchè non si tratta di una vera soppressione; l'Ufficio Centrale, ha creduto anzi questa disposizione di tanta importanza che ne ha fatto un articolo separato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore **MIRAGLIA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MIRAGLIA.** L'Ufficio Centrale ha proposto la soppressione dell'ultimo periodo di quest'articolo, che dichiara le disposizioni degli articoli 42 e 43 relative ai soci obbligati in solido. Ma se si adottasse la proposta soppressione, resterebbe eliminata la responsabilità...

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Aveva già avvertito che questa disposizione non resta soppressa, giacchè l'Ufficio Centrale ne ha fatto un articolo separato che è il 45.

Senatore **MIRAGLIA.** Ma se l'onorevole Ministro vuole che la discussione si faccia sul testo ministeriale, coll'articolo dell'Ufficio Centrale resta medesimamente soppressa questa disposizione.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Non intendo le obiezioni fatte dall'onorevole Miraglia, perchè l'ultimo periodo dell'articolo 45 non fu soppresso, ma solo si è fatto di esso un articolo separato, che il Governo non potrà che accogliere. Non vi è adunque alterazione di sorta. La disposizione resta, in un luogo o nell'altro, la stessa.

Senatore **MIRAGLIA.** Non insisto.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo colla soppressione dell'ultimo periodo proposta dall'Ufficio Centrale.

Art. 45.

« Quando vi sono più soci obbligati in solido sotto una ragione sociale, ed insieme soci accomandanti, sia che i soci obbligati in so-

lido amministrino tutti insieme, sia che l'amministrazione generale sia commessa ad uno o più di essi, la società è nello stesso tempo in nome collettivo, riguardo ai soci obbligati in solido, ed in accomandita, riguardo ai semplici accomandanti. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 45 bis.

Ora viene l'art. 45 bis che corrisponde all'ultimo periodo dell'art. 45.

Ne do lettura.

« Le disposizioni degli articoli 41 e 42 si applicano al socio od ai soci obbligati in solido. »

Chi approva quest'articolo, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Art. 46.

« L'accomandante non è soggetto a perdita, che fino a concorrenza del capitale che ha messo o doveva mettere nella società.

» Non può essere costretto a restituire le quote d'interesse e i dividendi sociali da lui percepiti in buona fede, e secondo bilanci regolarmente compilati, da cui risultino utili corrispondenti.

» Accadendo una diminuzione del capitale sociale, questo deve essere reintegrato cogli utili successivi, prima che si possa far luogo ad ulteriori pagamenti o dividendi. »

Dei due primi alinea di questo articolo l'Ufficio Centrale proporrebbe la redazione nei termini seguenti:

« Il socio accomandante è sempre debitore della sua quota sociale alla società, nè può esonerarsi dal versarla per compensazione o per qualunque altro titolo; fino al limite di essa e non oltre, è tenuto a rispondere delle perdite e dei debiti sociali.

» Non può essere costretto a restituire le quote d'interesse e i dividendi sociali da lui percepiti in buona fede, e secondo bilanci compilati regolarmente e in buona fede, dai quali risultino utili corrispondenti. »

Il terzo alinea rimarrebbe come si trova concepito nel testo.

Interrogò il signor Ministro d'Agricoltura,

Industria e Commercio se accetta gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Rispetto al primo paragrafo dell'articolo accettato, con lieve riserva, l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale. Il Ministero contemplava espressamente soltanto un caso, e vi provvedeva con una sola disposizione, proponendo che l'accomandante fosse soggetto a perdita soltanto fino alla concorrenza del capitale da lui conferito nella società: molto prudentemente l'Ufficio Centrale ha voluto cercare garanzie per le quali il socio accomandante non possa esimersi dall'adempimento delle sue promesse.

Quindi ammetto volentieri la prima parte dell'emendamento e domando solo che siano soppresse le parole: *e non oltre* perchè sarebbe inconcepibile la supposizione che l'accomandante possa essere obbligato oltre la quota da lui conferita nella società.

In quanto poi al secondo paragrafo avverto il Senato che, sebbene esso contenga una sola variante al progetto ministeriale, che può a prima giunta parere di poco conto, dessa è invece piuttosto grave.

Qui conviene considerare la condizione del socio accomandante al quale si chiegga la restituzione di utili percetti. Per quanto si voglia essere rigorosi, sembra necessario di garantire l'accomandante dall'obbligo di restituirli quando egli abbia agito regolarmente e in buona fede, affinchè la sua economia privata non debba essere sottoposta a troppo gravi e non giustificate vicissitudini.

Per raggiungere il duplice intento d'impedire fraudolenti maneggi, e di garantire entro certi limiti l'accomandante, che cosa si propone nel progetto ministeriale? Si propone che, quando un accomandante abbia riscosso le quote d'interesse e i dividendi in buona fede e secondo bilanci regolarmente compilati da cui risultino utili corrispondenti, non sia obbligato a restituire le somme che ha percepito.

Si può forse a questo accomandante domandare qualche condizione di più perchè possa conservare quello che ha riscosso? Il Ministero crede che quelle condizioni bastino; ma l'Ufficio Centrale chiede qualche cosa di più.

L'Ufficio Centrale non si contenta della buona fede dell'accomandante, dell'esistenza di un bi-

lancio regolarmente compilato dal quale risultino utili corrispondenti da dividere, ma vuole che questo bilancio sia fatto in buona fede.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Ora, come può l'accomandante assicurarsi che il bilancio sia compilato in buona fede, egli che non può avere ingerenza negli affari sociali? Mi pare che basti di obbligarlo a riconoscere se il bilancio sia stato fatto regolarmente.

La mala fede nella compilazione del bilancio non è un fatto a lui imputabile, nè un fatto di cui egli possa facilmente avere certezza; quindi io reputo che non debba essere menomata la sicurezza della sua privata azienda aggravando troppo la sua condizione. Gli effetti della restituzione, in virtù dei principi che abbiamo già stabiliti nel luogo che tratta delle prescrizioni, rimonderebbero per cinque anni; la restituzione dei dividendi percetti per un quinquennio potrebbe essere una mina. Quindi io credo non sia troppo facilmente da ammettere che un padre di famiglia debba restituire dei danari che abbia riscossi e che abbia spesi in buona fede, attenendosi anche a quelle regole di prudenza, che la cura dei propri interessi ad un animo retto e la chiara intelligenza delle cose possano suggerire.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Mi duole grandemente, ma credo che anche quest'articolo debba essere rinviato ad ulteriore esame dell'Ufficio Centrale, imperocchè contiene delle gravissime e grossissime questioni.

Nel progetto dell'Ufficio Centrale si stabilisce che il socio accomandante sia sempre tenuto al pagamento della quota, nè possa esonerarsi per compensazione.

Prima di tutto mi pare evidente ed immune da qualunque contestazione, che il socio accomandante il quale abbia pagato già la sua quota alla società, non possa più essere ricercato in nessuna maniera, imperocchè la vera creditrice del socio accomandante è la società stessa. Non si dubita che l'ente collettivo sia creditore della quota che debbono apportarci i soci accomandanti.

Se dunque la quota è stata pagata all'ente collettivo, il debito dell'accomandante verso

la società, ed il credito di questa verso di quello, sono perfettamente estinti.

Ora, per quale ragione si può escludere che il socio accomandante, il quale potrebbe certamente opporre alla domanda della società, e per essa dei creditori sociali una quietanza da cui risulti che egli ha pagato, non possa parimenti opporre la compensazione?

Distinguo però tra compensazione e compensazione: vi hanno le compensazioni giudiziali che si operano solo per decreto del giudice; vale a dire, quando un debitore ha bensì un credito verso il suo creditore ma non ancora liquido perfettamente, non ancora scaduto: mancheranno pochi giorni, ma non è ancora esigibile, oppure non è abbastanza certo, può essere soggetto ancora a plausibile contestazione. In allora la compensazione non si opera di pien diritto, dice la legge ed è facile vedere che il socio accomandante non può opporre questa compensazione ai creditori, giacchè fallita la società, insorgendo i creditori sociali contro l'accomandante, l'accomandante è escluso dal potere opporre la compensazione che non si operò di pien diritto.

Viene troppo tardi la eccezione di compensazione opposta ai creditori i quali sono terzi. Ma se per contro noi poniamo che il socio accomandante sia divenuto creditore di tale credito liquido esigibile prontamente, e certo, se insomma poniamo che si siano verificati tutti i termini abili ad operare la compensazione di pien diritto, allora non vedrei come la compensazione non abbia liberato il debitore; lo ha liberato, come se avesse fatto pagamenti in espressi termini e avesse riportata la quietanza *compensatio* (è pur antichissimo il detto) *vicem solutionis obtinet*.

Tanto è vero, che se avviene il fallimento della società, non avverrà che l'accomandante possa essere gettato, direi, nel fallimento: non si potrà mai dire all'accomandante « pagate ai sindaci quello che dovete, e pagatelo interamente; voi poi concorderete con i creditori del fallimento. »

Quando la compensazione si è operata di pien diritto, prima del fallimento, qualunque debitore è liberato, non è più tenuto a pagare alla massa il totale suo antico, ed ora già estinto, debito, salvo ad intervenire nel fallimento, a concorrere cogli altri creditori, ed a rimanere

perdente di una quota del suo credito come rimangono perdenti i creditori.

Questa è la quistione che io propongo all'Ufficio Centrale e non dubito che ne vedrà tutta la gravità.

Io credo di comprendere il perchè l'Ufficio Centrale abbia usato la formola diretta ad escludere l'eccezione di compensazione; esso ebbe certamente sott'occhio la quistione dibattutissima: se i creditori sociali abbiano azione diretta contro l'accomandante, oppure se abbiano sola l'azione indiretta, cioè l'azione che il gerente potrebbe intentare all'accomandante. Ora questa quistione, dagli autori francesi e credo anche dai belgi, era posta inesattamente. Sicuramente il creditore non ha bisogno di intentare l'azione che compete al gerente; l'azione appartiene alla società; e sotto quest'aspetto non v'ha dubbio che il creditore abbia contro l'accomandante l'azione spettante alla società ed è impossibile che ne abbia un'altra.

Il creditore sociale ha l'azione contro la società, e quindi ha l'azione per rivendicare il patrimonio della medesima, dovunque si trovi; non era posta in termini esatti la questione dell'azione diretta o indiretta, e non occorre risolverla.

L'Ufficio Centrale forse ha voluto risolverla con formola precisa, dicendo che il creditore ha l'azione diretta e che l'accomandante debba sempre conferire la sua quota senza potersi esimere, opponendo la compensazione. Questa forse è l'idea da cui fu mosso l'Ufficio Centrale, ma mi pare che sia andato troppo in là, non distinguendo tra la compensazione che ha luogo di pien diritto, opera nel momento stesso che coesistono il debito e credito egualmente certi, liquidi ed esigibili e tiene luogo di pagamento, e la compensazione impropria, imperfetta, che non può sorgere, che in virtù di una sentenza del giudice.

Mi pare, in secondo luogo, che nell'articolo di cui parliamo ci sia inclusa anche un'altra questione più grave. L'Ufficio Centrale sicuramente conosce la discussione che ebbe luogo nel Belgio e le disposizioni che prevalsero presso quel legislatore. Quando si domanda se gli accomandanti debbano restituire i dividendi che in realtà non erano dovuti, si distingue: nelle società per azioni, no sicuramente; quando li abbiano percepiti in buona fede die-

tro bilancio regolarmente compilato, gli azionisti non sono più tenuti a restituire i dividendi, quantunque più tardi si possa dimostrare che nel bilancio della società per azioni era incorso un errore, e che il dividendo non era realmente dovuto.

E perchè? Perchè nelle società per azioni gli azionisti sono in tanto numero e sono privi di ogni mezzo per conoscere direttamente lo stato degli affari della società, che sarebbe una vera ingiustizia l'assoggettarli al carico di restituire i dividendi percepiti, senza che fossero dovuti, quando non vi è nessun mezzo di verificare se i dividendi proposti dai gerenti e pagati agli azionisti, corrispondono realmente ad un beneficio avvertosi nell'esercizio sociale.

Ma nelle società in accomandita semplice la cosa varia, e varia talmente che il legislatore belga ha creduto che si dovesse adottare una disposizione contraria.

I soli dividendi che gli accomandanti nelle società in accomandita semplice, vale a dire nelle società affatto private ed ordinarie, non debbano restituire, sono i dividendi che erano proprio dovuti nel momento in cui furono pagati, nell'esercizio a cui si riferisce il pagamento, e non possano secondo la legislazione belga, essere ammessi i soci, non sono ammessi ad allegare nè che il dividendo rispondesse al bilancio, nè che essi fossero in buona fede, nè che i bilanci fossero compilati in buona fede.

Nessuna cosa dispensa l'accomandante dal restituire i dividendi che non fossero dovuti in realtà nell'esercizio sociale a cui si riferisce il pagamento loro. E questo perchè? Perchè nelle società in accomandita semplice che sono cose affatto private e ristrette, gli affari sono sotto gli occhi e la vigilanza diretta anche degli accomandanti, e l'accomandante può assistere alla compilazione del bilancio, può farsi rendere esatto conto della situazione della società, e non è mai possibile che l'accomandante fosse in buona fede. Ma che buona fede! È una cosa vostra che amministrare da voi stessi. Voi accomandanti non comparite in faccia ai terzi, ma conoscete pienamente gli affari della cassa a cui avete accomandato i vostri capitali, tanto quanto li conoscono i soci gerenti; dunque come si può credere che un accomandante, praticissimo ed espertissimo

conoscitore della situazione della sua casa, ed a cui per connivenza o per altra ragione poco giustificabile l'accomandatarario abbia pagato degli utili indebiti, come si può ammettere, dico, che quest'accomandante alleggi di non saperne nulla e che dica: ho ricevuto i supposti utili in buona fede?

Ripeto che la legge belga adottò la disposizione contraria, non ammise l'allegazione della buona fede, nè per parte dei compilatori del bilancio, nè per parte dei soci accomandanti, ma li ha resi tutti responsabili degli errori incorsi nella compilazione dei bilanci, e quando più tardi venga a risultare che un dato esercizio non poteva dare dividendi, i creditori sociali hanno diritto di dire: i vostri dividendi non furono altro che una restituzione anticipata e indebita del capitale che avete conferito nella società. Reintegrate questa parte del capitale che vi fu indebitamente pagata dalla società, e restituire ai terzi, ai quali, come creditori della società, realmente appartiene: il capitale sociale durante la società non poteva essere di meno.

Mi spiace di aver menata la cosa forse troppo per le lunghe, ma ho creduto opportuno accennare le gravi questioni che si presentano in quest'articolo, le quali, a mio avviso, devono consigliare il rinvio, come furono rinviati tanti articoli precedenti che forse non contenevano questioni altrettanto importanti.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Dirò brevemente le ragioni le quali hanno determinato l'Ufficio Centrale a proporre quest'articolo così come venne redatto e dirò pure le ragioni che determinano l'Ufficio Centrale ad accettare la sola modificazione proposta dall'onorevole Ministro.

Quello che importa stabilire all'Ufficio Centrale si è questo, che l'accomandante non sia mai tenuto oltre la parola che egli ha promesso, ma che per la quota che ha promesso sia tenuto e sempre.

L'espressione adoperata nel progetto del Ministero e riprodotta dal precedente Codice accennava solamente alla *perdita*: parola che allude soltanto ad una relazione tra consoci.

Noi abbiamo aggiunto che l'accomandante è tenuto, nonchè per le perdite, poi *debiti*, con che si accenna ad un obbligo non più soltanto

fra soci, ma inoltre verso i terzi. In ciò si è seguito l'esempio del Belgio, ove si credette così d'aver tolto di mezzo la controversia dell'azione *directa* o *solo obliqua*. In fatto se l'accomandante non fosse tenuto che per le perdite, non dovrebbe rispondere che verso la società: cosicchè i terzi non potrebbero preservare i loro diritti quanto alla somma promessa in accomandita, se non come investiti dei diritti della società. Dovendo invece l'accomandante rispondere anche dei debiti, il creditore ha un diritto proprio, perchè la somma promessa in accomandita realmente sia consegnata. Parveci dovere tuttavia fare un passo di più: anzichè considerare l'azione nel suo esercizio, ne abbiamo cercato la ragione intima. Sta questa nella necessità di impedire collusioni fra accomandatari e accomandanti, per cui l'accomandatario simulando fittizi crediti dell'accomandante, mediante la compensazione o altri artifici, arrivi a sottrarre la somma promessa in accomandita dal rispondere per gli obblighi sociali.

Perciò ci parve che sarebbe un tagliare il male alla radice, quando si adottasse l'assoluto divieto di ogni combinazione che renda illusoria la promessa dell'accomandante, su cui i terzi avevano pur tutto il diritto di contare.

Quando poi ai dividendi, che l'accomandante avesse percepito, l'Ufficio Centrale richiedeva la buona fede, non solo in lui, ma inoltre nei compilatori del bilancio, e questo per il principio di diritto, espresso benissimo dai Romani quanto all'institor, che del dolo dell'institor non può vantaggiarsi chi lo ha preposto.

Però le cautele, già ammesse dal Ministero, ci sembrano tali da rendere forse eccessivo questa ulteriore condizione, dacchè la regolarità del bilancio, che certo deve intendersi rigorosamente, esclude senz'altro la mala fede.

L'onorevole Pescatore pensa che il nostro divieto d'ogni compensazione oltrepassi il fine che ci siamo proposto, e che le cautele quanto ai dividendi sieno invece scarse.

È così chiaro il fine per cui abbiamo introdotto quel divieto, che parmi non dovere punto dar luogo a dubbi: noi vogliamo che l'obbligo dell'accomandante sia vero, reale, effettivo, ecco tutto.

È così d'altronde circondata la facoltà quanto

ai dividendi da tante limitazioni, che sembraci equa la soluzione proposta.

Pregherei perciò il Senato d'approvare l'articolo come venne concordato.

Il discutere a lungo non mi pare che giovi; giova piuttosto risolvere.

Mi ricordo fin da quando studiavo il diritto, quanto siffatte questioni mi tribolavano; mi vendico nel definirle come legislatore. Il dire cose nuove pro o contro non è facile: è meglio concludere.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Non credo punto che si sia concordato felicemente tra il Governo e l'Ufficio Centrale: ciascuno è libero nelle sue opinioni.

Io credo che qui vi sia un errore, ed un errore abbastanza manifesto che io desidererei evitare.

L'articolo dice:

« Il socio accomandante è sempre debitore della sua quota sociale alla società, nè può esonerarsi dal versarla per compensazione o per qualunque altro titolo. »

Queste parole io veramente non so dove l'Ufficio Centrale le abbia prese.

Mi parvo di avere dimostrato che introducevano un vero errore, non ho udito dall'onorevole Relatore una risposta...

Senatore CORSI T. Domando la parola.

Senatore PESCATORE... alle mie ragioni le quali forse vennero da me stesso meno felicemente spiegate. Dico prima di tutto che le parole sulle quali elevo una controversia sono quelle aggiunte dall'Ufficio Centrale, al testo della legge belga.

Ho sotto gli occhi la legge belga, articolo 21, che dice così:

« L'associé commanditaire (quello, che noi diciamo accomandante) n'est passible des dettes et pertes de la société, que jusqu'à concurrence des fonds, qu'il a promis d'y apporter. »

E ritengo, Signori, il tenore della discussione che ebbe luogo sopra quest'articolo.

Il progetto primitivo diceva soltanto che l'accomandante non è soggetto a perdita, che fino a concorrenza della sua quota.

La discussione palesò la necessità di aggiungere una parola, la quale indicasse che l'accomandante è debitore diretto dei debiti della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

società; e quindi aggiunsero queste parole: l'accomandante non è soggetto ai debiti e alle perdite della società che sono alla concorrenza della sua quota; fin qui ci sto.

Questa formula della legge belga fu trasportata nel progetto in discussione, dicendo: fino al limite di essa e non oltre è tenuto a rispondere delle perdite e dei debiti sociali. Ci sto a questa proposta: è quella della legge belga. Ma quando di proprio moto l'Ufficio Centrale vuole inserirvi quelle altre parole: Il socio accomandante (che è sempre debitore della sua quota sociale alla società) non può esonerarsi dal versarla per compensazione o per qualunque altro titolo, qui mi permetto veramente di ripetere le obiezioni che feci e che non furono menomamente risolte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Come? L'accomandante è sempre debitore della sua quota e non può esonerarsi per nessun titolo? Io interrogo l'Ufficio Centrale: Può esonerarsi con una quietanza dalla quale risulti che la quota è stata pagata?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Questo s'intende da sè.

Senatore PESCATORE. Ah, s'intende da sè! Ora vuol negarmi l'onorevole Relatore che anch'io richiami i tempi in cui sedetti sui banchi della scuola, dove imparai che la compensazione quando si verificano tutti i termini della compensazione di pien diritto tien luogo di pagamento? è un pagamento reale, una quietanza?

Non avrà l'effetto di un pagamento il credito non abbastanza certo, un credito anche certo, ma non ancora liquidato, a cui manchi per avventura la liquidazione degli interessi, oppure una perizia, un qualche atto di procedura che debba precedere, prima che si dica il credito è liquido, nè varrà sicuramente ad operare la compensazione di pieno diritto un credito che non sia ancora esigibile, non mancassero che cinque giorni; se avviene un fallimento, la compensazione non c'è, il pagamento non c'è, e quindi il creditore dovrà concorrere e perdere nel fallimento, pagando intanto alla massa dei creditori l'intero suo debito in lire, soldi e denari. Tutto ciò si insegna nelle scuole di giurisprudenza; alle quali (lo sappia il signor Relatore) io assistei per lunghi anni, anche qual professore, quantunque indegnamente chiamato a tale ufficio. La compensazione, quando si ve-

rificano tutti quanti i termini voluti dalla legge, perchè operi di pien diritto, dal momento in cui coesistono debito e credito tra le stesse persone, tanto vale quanto un pagamento. Questo principio non si può negare, e mi spiacerrebbe assai che dal Senato del Regno uscisse una contraria proposizione.

Nè si dica che possono intervenire le collusioni, le frodi; le collusioni, le frodi, possono intervenire in tutte le materie; si possono anche fabbricare quietanze false, ma i casi di frode sono sempre eccettuati.

Come vuole l'Ufficio Centrale sostenere che uno che ha pagato sia ancora debitore? Ora, chi si trova di aver compensato di pieno diritto, se non si curò nemmeno di riportar quietanza, questo, anzicchè ingenerare sospetto, è indizio manifesto di pienissima sicurezza e di buona fede.

Io quindi pregherei nuovamente l'Ufficio Centrale di accettare il mio rinvio, se no, io propongo la legge come la fece il legislatore belga, togliendo le parole aggiunte dall'Ufficio Centrale, e sarebbe così concepita:

« Il socio accomandante è sempre debitore della sua quota sociale alla società; fino al limite di essa e non oltre è tenuto a rispondere delle perdite e dei debiti sociali. »

Se ha in mano un titolo di liberazione, sia quietanza, sia compensazione di pieno diritto non può essere tenuto a pagamento.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Corsi.

Senatore CORSI T. Io credo che l'onorevole Senatore Pescatore penetrandosi forse troppo dei principi generali in materia di compensazione, cerca di respingere un miglioramento che Ministero ed Ufficio Centrale hanno procurato d'introdurre nel progetto attuale di legge.

Nessuno impugna che in materia generale di diritto, quando vi è un debito e un credito che hanno rispettivamente le qualità di essere liquidi ed esigibili, si applichi la compensazione; nessuno impugna questo fatto e nessuno vuol violare questo principio di diritto. Ma il concetto dell'Ufficio Centrale è che in materia di società si può ben prescindere da questa regola. Il socio non è come un terzo qualunque il quale abbia da opporre una compensazione. Il socio ha di fronte alla società una posizione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1875

eccezionale: egli conosce perfettamente gli interessi della società. Quindi se la società si trovasse in dissesto, se egli non avesse pagato la sua quota, e se al tempo stesso avesse fatto operazioni colla società per le quali fosse creditore non potrebbe egli, nei giorni che precedono il fallimento a fare una compensazione; egli correbbe a farlo alla più piccola notizia di dissesti, il che porterebbe alla conseguenza che gli altri creditori dovrebbero avere un semplice riparto, se la catastrofe avvenisse, mentre il socio che è stato accorto e che ha conosciuto le condizioni nelle quali la società si trovava, col mezzo della compensazione, avrebbe ottenuto il pieno pagamento perché la quota che avrebbe dovuto pagare alla massa del fallimento la pagherebbe prima colla compensazione, e con questa verrebbe a rimborsarsi integralmente del suo credito, che non avrebbe avuto intero se la catastrofe si fosse prima verificata.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

Senatore CORSI T. Ecco l'evento al quale si è voluto principalmente ovviare con questa disposizione.

Si è detto: il socio, per la sua speciale condizione che gli permette di conoscere tutte le operazioni della società, non deve poter pagare col mezzo di una compensazione; il suo pagamento, deve sempre essere effettivo e se egli non ha fatto il pagamento effettivo deve sempre essere debitore della società, salvo a ritornar creditore con gli altri se avesse fatta una compensazione incautamente che rimanesse annullata da questa disposizione. Egli dovrà però sempre giustificare di avere effettivamente in contanti e non con altri titoli qualunque pagata la quota sociale, che doveva costituire il pegno dei creditori della società.

L'onorevole Pescatore considera la compen-

sazione nei suoi termini semplici e la trova perciò sempre ed in ogni caso ammissibile, naturale e legale. Ma se considera che il socio può avere mille mezzi per crearsi creditore: che può far prendere degli oggetti di poco valore, che non hanno un grandissimo corso, alla società per crearsi creditore, ed appena creato questo suo credito operare la compensazione con la sua quota sociale, vedrà che la compensazione può facilmente in questo caso, cuoprirne la frode.

È precisamente, io ripeto, ancora una volta, è precisamente per ovviare agli inconvenienti che possono nascere dalla posizione speciale del socio verso la società, e dalla cognizione che egli ha del di lei stato economico che abbiamo voluto stabilire non potersi in questi casi operare la compensazione.

PRESIDENTE. Il Senato ha abbastanza deserti i suoi banchi per non voler ora votare, io credo, una questione di tanta gravità. Se però il Senato vuol votarla oggi, do la parola all'onorevole Senatore Astengo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una mozione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Domando che sia rinviata a domani.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione sarà continuata nella seduta che si terrà domani alle ore 2, e la parola sarà all'onorevole Senatore Astengo.

Se la discussione di questo progetto di legge dovesse arrestarsi, si discuteranno gli altri progetti di legge che sono all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6 e 20).